

## TORNATA DEL 6 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Sotteggio di una deputazione per assistere alla funzione religiosa per la festa dello Statuto — Omaggio — Interpellanza del deputato Buffa intorno ad un dispaccio telegrafico relativo alla mediazione del Governo inglese nella questione del Cagliari — Risposta del ministro per gli affari esteri — Seguito della discussione sulla petizione dell'ex-capitano Durandi, stato arrestato in Torino — Il deputato Laurenti-Roubaudi propone la questione pregiudiziale, appoggiata dal deputato Boltero e dai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, e combattuta dai deputati Crotti, relatore, Sinco, Michelini G. B., Castagnola e Borella — La questione pregiudiziale è rigettata — Voti motivati proposti dai deputati Garau, Garibaldi e Ricci — Osservazioni dei deputati Cavour G., Spano, Brofferio, Michelini G. B., Crotti, relatore e Astengo — Dichiarazioni dei ministri di grazia e giustizia e dell'interno — Si approva la risoluzione proposta dai deputati Garibaldi e Ricci — Continua la relazione di petizioni — Petizione di abitanti della valle di Aosta sul diritto elettorale — Parlano i deputati Menabrea e Crotti, ed il ministro per l'interno — È deposta negli archivi.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

**GRIXONI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6472. Il Consiglio delegato del comune di Quartucciu, provincia di Cagliari, ricorre alla Camera per ottenere introdotto nel progetto di legge relativo all'abolizione degli ademprivi, tutte le modificazioni proposte dalla Commissione della società agraria della città di Cagliari (petizione identica al numero 6452).

6473. Il Consiglio comunale di Fuili, provincia d'Isili, chiede venga decretata nel villaggio di Baruncini una nuova sezione del collegio elettorale di Maudas, o quanto meno che quel comune sia aggregato alla sezione di Lunamatrona.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Si procederà all'estrazione a sorte di dodici membri per assistere insieme coll'ufficio di Presidenza alla funzione religiosa che avrà luogo domenica alla chiesa della Gran Madre di Dio per la festa dello Statuto.

(Vengono estratti i nomi dei signori: Satta-Musio, Brofferio, Franchi, Bertoldi, Farini, D'Alberti, Michelini G. B., Arnulfo, Cavalli, Solaroli, Depretis, Prato.)

I signori Mollard figlio maggiore e compagnia fanno omaggio alla Camera di alcuni saggi di un prodotto d'industria nazionale (*matite e porta-penno*), recentemente da essi introdotto.

### INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BUFFA SULLA QUESTIONE DEL Cagliari.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Buffa per rivolgere una interpellanza al presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri.

**BUFFA.** Vorrei rivolgere una interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Nella seduta del 23 marzo passato io gliene rivolgevo un'altra intorno all'affare del Cagliari. In seguito a quella interpellanza il signor ministro comunicava i documenti relativi all'affare medesimo, i quali tutti abbiamo letto. Quei documenti, per quello che io ne credo, riscossero l'approvazione della condotta del Governo presso tutti gli uomini amanti della dignità e dell'onore del nostro paese.

Ora, nella gazzetta ufficiale di ieri, veggio un dispaccio telegrafico, il quale, per verità, mi pare non corrispondere a quelle premesse, e che perciò meriti qualche spiegazione dal Governo.

Il dispaccio è il seguente:

« Fitzgerald annunzia un dispaccio del conte di Cavour, ricevuto il giorno 4, il quale dichiara che la Sardegna accetta la proposta di lord Malmesbury. La conciliazione non è più dubbiosa. » (*Applausi*)

Ora, evidentemente, da questo dispaccio risulterebbe che il Governo accetta una mediazione; parrebbe che dopo avere spinto la vertenza con Napoli al punto che pareva si avvicinasse a qualche cosa di più che una semplice interruzione delle relazioni diplomatiche, tutto

ad un tratto egli mettesse la dignità del paese in mano altrui, in seguito alla proposta che gli venne da una potenza estera.

Io non so se questo sia vero; ma certamente è necessario qualche schiarimento, perchè sta in fatto che questi dubbi, che in me sono sorti, per quanto ho sentito sono pur sorti in molti altri dei nostri colleghi, ed anche in molti dei nostri concittadini.

Quindi io farei all'onorevole ministro per gli affari esteri due domande: l'una di dare gli schiarimenti che egli crederà opportuni, perchè si possa avere la spiegazione di questo dispaccio e metterlo d'accordo colle premesse; l'altro, se pur crede di poterlo fare senza imprudenza, di comunicare quei documenti diplomatici che seguirono gli altri già pubblicati.

Tanto io domando alla sua gentilezza.

**CAVOUE**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. L'onorevole Buffa ha detto che il dispaccio telegrafico pubblicato ieri nella *Gazzetta Piemontese* e nei fogli della capitale ha destato una certa meraviglia nell'animo suo e di molti altri suoi colleghi. Invero io non posso trovare questo straordinario, giacchè anche in me produsse lo stesso effetto. (*Ah! Bene!*)

Ma questo, o signori, uno dei pochi inconvenienti che si possono mettere in contrapposto ai molti vantaggi del sistema telegrafico è quello che le notizie, le quali giungono con questo mezzo, sono talvolta talmente oscure e confuse da porgere idee inesatte e talvolta contrarie al vero.

Quando io ebbi ricevuto questo dispaccio, mi affrettai di scrivere per telegrafo a Londra onde averne schiarimenti. Da quelli che ho ricevuto sono ora in grado di fare conoscere alla Camera, per quanto lo concede la prudenza in una questione che non è al suo termine, quale sia il vero stato delle cose, e quale la natura delle negoziazioni dal tempo ricordato dall'onorevole Buffa, cioè dal marzo, quando mi rivolgeva la prima interpellanza, ed io assentiva di rendere di pubblica ragione i documenti relativi alla questione del *Cagliari*, fino al giorno d'oggi.

Dopo quel tempo, cioè il dì 24 dello stesso mese, il ministro nostro a Londra rivolgeva al ministro degli affari esteri della Gran Bretagna un dispaccio, che è stato pubblicato sia a Londra, sia da noi. A questo dispaccio non venne fatta risposta: bensì il Governo del Re ebbe a più riprese dal ministro inglese qui residente le attestazioni della simpatia dell'Inghilterra, e delle sue buone disposizioni a nostro riguardo.

Inoltre ci fece anche alcune proposte; però sempre col mezzo del telegrafo.

Io, mentre mi affrettava di ringraziare il Ministero inglese delle sue buone disposizioni e delle proposte che ci faceva, indicai come non fosse possibile per noi l'addivenire a una decisione definitiva prima che il Governo inglese avesse risposto ufficialmente all'ultima nota comunicatagli dal marchese d'Azeglio.

Il ministro inglese, lord Malmesbury, rispose a questa nota come si suole rispondere, cioè con un dispaccio

spedito al ministro inglese a Torino, sir James Hudson, coll'ordine di darne lettura e di rilasciarne copia al ministro degli affari esteri. In questo dispaccio, che io non sono ancora in grado di comunicare alla Camera, giacchè si tratta di accordi che non sono giunti al loro termine, il ministro inglese ripeteva nel modo il più esplicito le sue dichiarazioni di simpatia, di buon volere e del desiderio di concorrere colla Sardegna alla definizione della vertenza del *Cagliari*; tuttavia si teneva in sui generali, non indicava in modo preciso i mezzi cui l'Inghilterra avrebbe riputato doversi appigliare.

Questo dispaccio mi venne comunicato, se non erro, il dì 27 o 28 del mese scorso, il giorno in cui arrivai un po' tardi alla Camera, quando si discuteva la legge sulla stampa.

Venne da me risposto con un altro dispaccio rivolto al marchese d'Azeglio, con ordine di comunicarlo e rilasciarne copia a lord Malmesbury, il primo del corrente mese, e questo dispaccio giunse appunto a Londra il 4, e fu, per quanto appare da altre notizie che ho ricevute, comunicato nel dopo pranzo al ministro. In questo dispaccio, passando dai generali ai particolari, io proponeva all'Inghilterra tre mezzi di azione, tre linee di condotta.

Io non posso dire quale sia stata la risposta precisa data da lord Malmesbury al marchese d'Azeglio, quantunque abbia ricevuto altro dispaccio telegrafico dopo quello inserito nella gazzetta; perchè trattandosi di dispacci telegrafici che sono sempre molto concisi e lasciano molte cose nell'incertezza, non sarei in grado di dire quale dei tre mezzi dalla Sardegna indicati sia stato adottato definitivamente dal Governo inglese. Quindi troverà naturale la Camera che io non dia ancora lettura nè del dispaccio di lord Malmesbury, nè della risposta che egli ha fatto: però questi dispacci saranno fra non molto fatti di pubblica ragione.

Quello che io posso dire, si è che dal complesso dei dispacci telegrafici che ho ricevuto dal nostro ministro a Londra, e più ancora dalle comunicazioni che questa mattina il ministro d'Inghilterra a Torino mi ha fatto per ordine del Governo inglese, risulta che il Ministero inglese si è mostrato molto soddisfatto del dispaccio che ho indirizzato al marchese d'Azeglio, che gli è stato comunicato, e che il Governo inglese manifestò la ferma intenzione di agire perfettamente d'accordo colla Sardegna nelle ulteriori fasi che dovrà subire la vertenza del *Cagliari*.

Spero che queste spiegazioni saranno ritenute come soddisfacenti dall'onorevole interpellante e dalla Camera, e mi si consentirà che per ora io non scenda ad ulteriori particolari, ripetendo che, quanto più presto io potrò farlo senza imprudenza, renderò di pubblica ragione gli atti che debbono compiere in certo modo l'istruzione di questa gravissima vertenza.

**BUFFA**. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri delle risposte che ha date alla mia interpellanza, dalle quali mi pare che risulti che, mentre dal dispaccio di ieri apparirebbe che il nostro Governo

ha accettate le proposte dell'Inghilterra, sarebbe invece l'Inghilterra che avrebbe accettate le proposte del nostro Governo; la qual cosa mi pare che sia da notarsi.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Le due cose possono conciliarsi: il Governo sardo accettò sicuramente le espressioni di simpatia ed i consigli teorici che gli si sono dati; ed esso, come più interessato nella questione, ha indicato e sviluppato i modi d'azione e la sua condotta.

Ora, da quanto posso rilevare dai dispacci statimi diretti dal marchese D'Azeglio, e più ancora, perchè sono più espliciti, da quelli diretti da lord Malmesbury a lord Hudson, l'Inghilterra si mostra disposta ad agire a tenore della nostra proposta; ma avendo io fatto tre proposte distinte e subordinate, non sarei ancora nel caso d'indicare quale sia la linea precisa che l'Inghilterra intende seguire. Quello che mi risulta evidentemente si è che il Governo inglese non intende separarsi da noi, ma dichiara anzi di agire di comune concerto.

(Il processo verbale è approvato.)

**RELAZIONI DI PETIZIONI.**

(Arresto del capitano Giuseppe Durandi.)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla petizione 6414, presentata dal signor Giuseppe Durandi.

Il deputato Laurenti-Roubaudi ha facoltà di parlare.

**LAURENTI-ROUBAUDI**. Prima di entrare nella questione, mi si permetta di richiamare l'attenzione della Camera su di un fatto importante, che si riferisce al carattere morale del petente.

L'ex-capitano Durandi, autore della petizione, era al servizio militare ed in aspettativa quando fu sottoposto ad un Consiglio di disciplina divisionale. Ciò avveniva a Nizza nel 1854 o nel 1855. Giudicato da questo Consiglio fu espulso dal servizio militare e *rimosso dal grado per mala condotta abituale*, a seconda del voto di quel Consiglio.

Io non mi dilungherò a ragionare sulla controversia che egli porta ora alla Camera, trattandosi di un'accusa che lancia contro un suo fratello, che è militare onorato e stimato nell'esercito, in cui trovasi come ufficiale superiore. Nè mi pare opportuno che la Camera, stante simili delicate circostanze di famiglia, entri in questo riguardo in troppo lunghe discussioni. Non posso nemmeno accettare le conclusioni della Commissione, perchè questa petizione è sottoscritta: *Capitano Durandi*.

Ora, essendo il signor Durandi stato espulso dall'esercito, non può assumere il titolo di capitano; il capitano Durandi non esiste; per cui oppongo in questo caso la questione pregiudiziale.

**CROTTI**, *relatore*. Io non posso accettare la proposta dell'onorevole preopinante, di non discutere più sul merito di questa petizione, perchè il signor Durandi, essendo stato rimosso dall'impiego non è più capitano, mentre egli si sottoscrive come capitano. Ma, se vi fu

veramente arresto arbitrario e traduzione illegale da Torino a Genova, se non più come capitano, come cittadino aveva certo diritto di porgere alla Camera questa petizione.

Ieri io non sono entrato a parlare dei particolari, perchè non erano presenti nè il signor ministro dell'interno, nè quello di grazia e giustizia, a cui si riferisce questa supplica. Dirò ancora alla Camera che nella relazione di ieri non si parla neppure dei particolari che precedettero l'atto di questo supposto illegale arresto, per riguardo precisamente alla famiglia; epperò mi sono servito dell'espressione: *di un prossimo suo congiunto*. Ora l'onorevole preopinante disse trattarsi di suo fratello, cosicchè anch'io posso nominarlo.

Un membro della Commissione mi aveva di ciò pregato, pensando che così si adotterebbero senza discussione le conclusioni della Commissione. Ma allo stato presente della questione io credo necessario di dare lettura alla Camera di questi particolari, onde essa possa giudicare, sia in merito alle conclusioni della Commissione, sia in merito alla proposta dell'onorevole Laurenti-Roubaudi.

**PRESIDENTE**. Essendo stata sollevata la questione pregiudiziale, parmi che innanzitutto si debba decidere sulla medesima, poichè la sua accettazione impedirebbe di entrare nel merito della petizione.

La parola spetta al deputato Bottero.

**BOTTERO**. Ieri io avrei appoggiate le conclusioni della Commissione; ma quest'oggi, avendo avuto ulteriori informazioni, mi sento costretto a mutare parere ed approvare per molte ragioni la questione pregiudiziale che vi propone il mio amico Laurenti.

Io non credo che una persona la quale desidera fare scandali, e scandali in guisa moralmente fraticida... (Oh! oh! *dalla destra*) Mi si permetta la parola, e la manteugo... possa avere autorità di occupare lungo tempo e seriamente la rappresentanza della nazione...

**CAVOUR G.** Domando la parola.

**BOTTERO**... qualificandosi con un titolo che ha fatto molto senso nella Commissione delle petizioni, quando io ancora aveva l'onore di esserne membro. Non può negarsi che sotto una petizione in cui si asseriscono cose fatali alla riputazione d'un proprio fratello, non sia cosa grave oltremodo un nome che si appoggia a un titolo così rispettato com'è quello di capitano dell'esercito piemontese.

Or bene, il petente non lo ha il diritto di portare un tale titolo; egli, come vi fu detto, lo usurpa: egli ha cessato di meritarselo. So benissimo che una questione pregiudiziale, per motivo di usurpazione di titolo nella firma di una petizione, è nuova nel nostro Parlamento, perchè non si è dato ancora un caso di tale natura; ma in Inghilterra abbiamo avuto pur testè l'esempio di petizioni respinte, appunto perchè si mancava in esse ai doveri che incombono ai petenti, d'adempiere tutte le formalità che si richieggono, e di non oltraggiare le leggi vigenti.

La questione è nuova per noi? Che importa? È un

esempio utile che daremo. È necessario richiamare alla memoria di tutti i cittadini i doveri che accompagnano il diritto di petizione. È necessario di dimostrare che non si può sorprendere la Camera.

Nè valga il dire che il petente, se non ha il diritto come capitano, ha il diritto come cittadino. Il diritto di cittadino nessuno glielo nega. Come cittadino, egli potrà riprodurre un'altra volta la stessa petizione; ma intanto io reputo dignità della Camera di rimandarla. La persona alla quale l'onorevole Crotti faceva allusione, vale a dire quella persona che nel seno della Commissione delle petizioni aveva domandato che anzitutto si sospendesse la relazione di questa petizione, e in secondo luogo non si pronunciasse il nome del fratello, sono io. Io mi lusingava che questo petente, questo fratello, avrebbe compreso finalmente il suo dovere, sarebbe rientrato in se stesso, e avrebbe veduto che lo scandalo che egli voleva sollevare, non a disonore, non a danno di suo fratello sarebbe poi rivolto, ma a danno di lui medesimo; io mi lusingava nella speranza che quest'uomo avrebbe ritirata la sua petizione, vedendo che la Camera ne ritardava pensatamente la sua relazione. Questa speranza è stata delusa. L'onorevole Crotti mi espose, giorni sono, la necessità in cui egli si trovava di fare la relazione, perchè la nuova Commissione delle petizioni lo aveva irremovibilmente incaricato di fare quest'ufficio. Io l'ho ringraziato, e lo ringrazio ancora adesso, del modo con cui egli ha disimpegnato un sì difficile incarico, studiando ogni maniera di evitare ogni scandalo.

Ora scongiuro la Camera di votare la questione pregiudiziale.

Dopo le parole state dette dai deputati di Nizza, forse l'ex-capitano Durandi capirà quello che gl'impone il suo dovere di famiglia, il suo dovere di fratello, il suo dovere di cittadino; forse non presenterà più nessuna petizione; ad ogni modo, questa egli non l'ha presentata in una maniera che possa veramente considerarsi come legale; egli vi ha assunto una qualità che, dall'esposizione che vi ha fatto il mio amico Laurenti-Roubaud, più non gli appartiene.

Desideroso di evitare un doloroso scandalo di famiglia, io appoggio la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Cavour G. ha facoltà di parlare.

**CAVOUR G.** Faccio plauso al principio invocato dall'onorevole Bottero, di evitare il più che si può qualunque scandalo, ed io credo che la Commissione delle petizioni del mese di aprile abbia bene agito cercando di evitare per quanto era possibile ogni scandalo. Però l'attuale Commissione ha esaminato per ben tre volte l'importante petizione del signor Durandi, e fu unanime nel riconoscere che essa, non essendo stata ritirata, e sollevando una questione di diritto pubblico costituzionale di primo ordine, non si poteva tralasciare di riferirla.

L'indugio di un mese che era stato deliberato dalla Commissione antecedente, era savio, perchè sembrava

sperabile che dietro consigli amichevoli si sarebbe potuto ritirare questa petizione, ed allora non ne sarebbe stato più questione; ma essa esiste, ed era nostro stretto dovere di riferirla.

Essa, per evitare lo scandalo, aveva pregato (e questo fu deliberato unanimemente nel seno della Commissione) l'onorevole relatore di non nominare il signor maggiore Durandi, ufficiale onoratissimo, ed a cui la Commissione professa stima e considerazione. Non lo si voleva nominare, e neppure si trattava di sapere quale delitto avesse commesso o non commesso il signor Giuseppe Durandi, che si è qualificato capitano in ritiro; ma, trattandosi della libertà individuale, di una questione gravissima, non credo che si potesse dalla Commissione prescindere dal riferirla, nè si possa ora dalla Camera scartare questa questione, la quale si tratterà senza scandalo.

L'intenzione della Commissione è che non si parli nemmeno del fratello... (*Mormorio al centro e a sinistra*)

Se si vuole che se ne parli, allora saranno gli onorevoli Laurenti, Bottero e gli altri oppositori che avranno messo in scena il maggiore Durandi, ma non sarà la Commissione, la quale ha creduto che non se ne dovesse parlare. (*Mormorio*)

Io dico che la questione di diritto costituzionale che qui si presenta è gravissima; però non è ancora il tempo di parlarne, giacchè è stata sollevata la questione pregiudiziale.

A questo riguardo è bensì vero che nella sua domanda il petente si è qualificato capitano in ritiro, mentre era capitano rimosso. Io credo che questo sia, se si vuole, un errore di grammatica un po' forte... (*Mormorio*)

**PETITTI.** Non è più capitano.

**CAVOUR G.**... ma generalmente è l'uso che quando uno ha avuto una volta un impiego, gli si dà ancora il nome sotto il quale fu per alcuni anni conosciuto.

In ogni caso non si deve negare almeno l'esame teorico di una questione, la quale tocca i fondamenti del nostro diritto pubblico.

Se si verrà al merito della questione, io prego sin d'ora l'onorevole presidente a riservarmi la parola, e credo che mi sarà facile dimostrare che qui vi è una questione gravissima.

Per queste ragioni io non credo che si possa scartare con una difficoltà di etichetta una domanda che solleva una sì grave questione.

**LA MARCONIA,** ministro della guerra e marina. Io non entrerò nella questione; solo non posso assolutamente menar buona una ragione posta innanzi dall'onorevole marchese di Cavour.

Egli disse che era un errore di grammatica qualificarsi capitano, perchè lo era stato.

Io dichiaro che quando un ufficiale è rimosso, come lo è stato il petente, non può più qualificarsi pel grado da cui venne rimosso. Ed è questa precisamente la differenza che passa, nella legge discussa ed approvata pochi anni fa dal Parlamento, poi sancita dal Re, tra la rivocezione e la rimozione; se si tratta di rivocezione, l'uffi-

ziale può ancora conservare il suo titolo; invece, se vi è la rimozione, egli perde ogni diritto al grado ed al titolo.

Da questo risulta che il signor Durandi ha nientemeno che cercato di sorprendere la buona fede della Camera.

**SINEO.** Riconosco coll'onorevole ministro della guerra che chi è rimosso non ha diritto di conservare il titolo che portava per lo innanzi; viola la legge assumendo un titolo che non gli compete. Ma non credo che la Camera abbia da occuparsi attualmente di siffatta questione. La legge provvede a questo riguardo, spetta ai tribunali il farne l'applicazione.

Per ciò che concerne la Camera, essa è chiamata a risolvere gravi quistioni costituzionali, anche sotto il rapporto della questione preliminare. Non parlo ancora della libertà individuale, della quale si preoccupa giustamente l'onorevole Di Cavour (Gustavo); ma la sola questione preliminare, come è presentata dall'onorevole Bottero, ha anche essa una qualche importanza.

Io non posso ammettere che chi aggiunga al suo nome una qualificazione che non gli compete, perda perciò il diritto di fare valere le sue istanze davanti alla Camera. Ricordatevi, o signori, che il diritto di petizione è consecrato dallo Statuto e che non può essere limitato salvo da quelle disposizioni legislative le quali sieno regolarmente sancite.

Se non avvi disposizione restrittiva, la quale dica che sia nulla la petizione accompagnata da un falso titolo, noi non possiamo respingere questa petizione.

Noi non abbiamo mai chiesta nessun'altra condizione nel porgere le petizioni al Parlamento, salvo questa, che risulti dell'identità del petente; l'identità del petente, nel caso attuale, non è contesa; dunque bisogna esaminare il merito di questa petizione. Se l'identità del petente non fosse regolarmente accertata, la petizione non sarebbe neanche stata trasmessa alla Commissione. o la Commissione avrebbe certamente opinato per l'assoluta reiezione.

Dunque esaminiamo il merito dell'istanza; quanto al torto che avrà avuto il petente, accompagnando il suo nome con titolo che non gli compete, ripeto che l'autorità pubblica potrà in seguito provvedere a termini di legge.

Io prego dunque la Camera di non ammettere un precedente che potrebbe essere sommamente lesivo dei diritti che competono ai cittadini.

Io non conosco per niente questa pratica, e inclino a credere alle cose addotte dagli onorevoli preopinanti, certo meglio di me informati; perciò anch'io desidererei di evitare la provocata discussione; ma io credo che al di sopra di qualunque altra considerazione sta il diritto sacro dei cittadini, uno dei principali diritti che lo Statuto sancisca. Prego per conseguenza la Camera di respingere l'ordine del giorno puro e semplice per quanto si fonda sulla questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Bottero.

**BOTTERO.** Dio tolga che io mi faccia mai a proporre

in questa Camera una cosa che possa violare il diritto del cittadino! Io dico anzi che quest'uomo avrà ogni diritto di ripetere la sua petizione; ma sostengo che egli ha fatto pessimamente a presentarla ora in un modo che sembra diretto ad ingannare la Camera, a sorprendere la buona fede.

Questo sostengo, e soggiungo che, qualora un simile precedente si adottasse, esso potrebbe avere conseguenze molto più funeste che non dal respingere provvisoriamente questa petizione, dal rimandarla all'ex-capitano Durandi, dicendogli che egli avrà tutto il diritto di fare petizioni come cittadino, ma che i falsi titoli, come non si dovrebbero ammettere in società, così non si ricevono nell'Aula legale della nazione. Ecco qual è la questione.

In Inghilterra (poichè precedenti della nostra Camera in questa materia non ci sono, dobbiamo imitare i paesi che ci precedettero nella vita costituzionale e nell'intelligenza di questa vita), in Inghilterra abbiamo poco tempo fa veduto la regina di Oude presentare per mezzo dei suoi avvocati una petizione alla Camera dei lordi; ebbene, per la mancanza, credo, della parola *umilmente o rispettosamente*, per una mancanza cioè di mere parole, la petizione fu respinta. Ma si dirà: fu respinta forse anco per considerazioni politiche; questo sarà. Ma ad ogni modo il motivo pubblicamente confessato fu quello che ho indicato.

Noi dobbiamo dichiarare (prego la Camera di avvertire questa premessa) che, qualora si creda di dover entrare nelle viscere della quistione, allora dovremo presentarne lo svolgimento intero.

Non potremo già esaminarla per sommi capi, perchè appunto per rispondere alle ragioni affacciate dall'ex-capitano Durandi ci sarà forza di appurare le ragioni che militano contro di lui. Ora vi domando se non saremo allora costretti di portare avanti la nazione questo scandalo tra due fratelli, scandalo deplorabile che dovrebbe almeno venire sospeso per lasciare tempo a quello dei due che ha avuto il torto, di avere di se stesso vergogna, di pentirsi e di ritirare la petizione che egli inoltrò per mettere in doloroso imbarazzo un fratello, il quale avendo un grado superiore nell'esercito, non ha più prezioso retaggio che quella riputazione d'onore che è il migliore e il più indispensabile patrimonio d'un militare, e che in questo caso gli venne insidiato da chi al mondo avrebbe dovuto meno insidiarlo.

**MICHELENI G. B.** L'onorevole preopinante avvertiva con ragione non esservi sulla materia di cui si tratta decisioni della Camera che valgano a dare norma a quella che dobbiamo prendere in questo caso.

Ebbene, in tale dubbio noi dobbiamo prendere il partito più favorevole al diritto di petizione, il quale non vuol essere impedito o circoscritto senza gravi motivi.

La Camera si rammenta che, per togliere certi scandali che provenivano da certe petizioni, principalmente al principio del regime parlamentare, quando accesi erano gli animi della popolazione, quando largamente usavasi, anzi abusavasi del nuovo diritto di petizione, la Camera lo rammenta, dico, che verso il 1850, con ar-

ticoli aggiunti al nostro regolamento, abbiamo stabilite alcune norme, e fra le altre che ogni petizione o dovesse essere presentata da un deputato, o la sottoscrizione del petente autenticata da quella del sindaco.

Prego pertanto il relatore di dirmi se la petizione di cui ci occupiamo abbia uno di quei requisiti, nel qual caso io non comprenderei come si possa approvare la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Bottero, giacchè il petente sarebbe uniformato a quanto prescrive il regolamento circa le petizioni.

Nè mi muove che egli abbia assunta la qualità di capitano, cui più non aveva diritto, e della quale si è reso indegno; imperocchè gli basta la qualità di cittadino per avere la facoltà di dare petizioni. Io respingo adunque la questione pregiudiziale.

Ma, se nulla ha qui da fare la questione pregiudiziale, non vi hanno neppure che fare le buone o le cattive qualità, di cui il petente possa essere fornito, ed i suoi disaspori col fratello.

Se egli ha violato le leggi, sia punito; cada su di lui il rigore delle leggi da lui oltraggiate. Ma pur troppo vi sono di quelli, *qui frisent la corde* (*Ilarità*), come dicono i Francesi, di quelli, cioè, che oltraggiano le leggi della moralità, del giusto e dell'onesto senza che incorrano in alcuna pena, o ciò avvenga per mancanza di prove, o perchè hanno violato le leggi naturali e non le leggi scritte. Vuolsi che il petente sia di cotesta generazione di cattivi soggetti. Persone autorevoli, anche fuori di questo recinto, me l'hanno assicurato.

Ebbene, io l'ammetto. E che per ciò?

Se le cose stanno in questi termini, egli deve essere da tutti sfuggito; ma in faccia alla legge deve avere gli stessi diritti che hanno i galantuomini; perchè, quantunque immensa sia la differenza morale tra questi ultimi e lui, legalmente parlando, non avvi differenza di sorta. La Camera deve dunque tutelare i diritti del petente; perchè, così operando, tutela i diritti di tutti gli onesti cittadini, impedendo gli abusi di potere per parte del Ministero.

La questione è unicamente questa; il petente si lagna di essere stato illegalmente arrestato, e ne dà quelle prove che può. Dunque si devono approvare le conclusioni della Commissione, le quali racchiudono senza dubbio una censura al Ministero per l'arbitrario arresto. Che se il ministro nega il fatto e dimostra legale essere stato l'arresto, allora si deve approvare l'ordine del giorno, colla quale deliberazione la Camera dice avere avuto torto il petente, nessun torto il Ministero. Questa e non altra è la questione che noi dobbiamo trattare. Prego pertanto coloro che parleranno dopo di me di attenersi ad essa, giacchè tutte le altre considerazioni ci farebbero perdere inutilmente il tempo e non illuminerebbero le nostre coscienze. Quanto a me voterò per le conclusioni della Commissione, a meno il ministro di grazia e giustizia mi dimostri essere stato legale l'arresto del petente.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Credo dovere sottoporre alcune con-

siderazioni alla Camera, lasciando poi che essa decida come giudicherà opportuno. Il primo fatto di cui debbo fare constare è quello della rimozione.

Il signor Durandi fu rimosso in virtù di un decreto regio che porta la data del 9 febbraio 1854, in seguito al giudizio di un Consiglio di disciplina; quindi da quel giorno non era più capitano; non solo aveva cessato di appartenere all'esercito, ma aveva cessato di portarne la divisa. Quindi, ogni qualvolta il signor Durandi in un atto ufficiale assume il titolo di capitano, commette un reato previsto dall'articolo 262 del Codice penale. (*Movimenti e conversazioni*)

Mi permettano che io finisca.

Se venisse presentata alla Camera una petizione sconveniente, se in una petizione vi fosse implicitamente un reato, se vi si contenessero accuse o diffamazione a danno di un individuo, prenderebbe la Camera una tal petizione in considerazione? No, signori, io tengo per fermo che, senza entrare nel merito della petizione, la Camera la respingerebbe.

Ora essa è cosa evidente che in questa petizione vi ha un reato: il signor Durandi qualificandosi capitano in un atto che è autentico, poichè è una petizione rivolta ad un potere dello Stato, ha contravvenuto all'articolo 262 del Codice penale, il quale dice:

« Chiunque si sarà arrogato titoli di dignità, che non gli sono stati legittimamente conferiti, sarà punito col carcere non minore di un mese ed estesibile ad un anno. »

Quindi questa petizione è evidentemente un atto criminoso, ed io non credo che la Camera debba prendere in considerazione un atto criminoso; ciò non può che essere contrario alla sua dignità. Che vi sia quest'atto criminoso ve l'ho dimostrato, poichè ho indicato il decreto reale con cui fu rimosso, ed ho letto l'articolo del Codice penale che lo concerne.

Noi poi non isfuggiamo dalla querela mossa dal signor Durandi; peggio per lui se vuole che abbia luogo la discussione! Noi saremo costretti ad esporre i motivi per cui fu espulso dall'esercito; noi faremo conoscere quale specie di cittadino egli si fosse, a quali atti riprovevoli, criminosi, egli siasi abbandonato in Torino. Lo scandalo non verrà da noi, ma dal petente, il quale, venendo ad indicare gli atti del Governo, costringerà questo, per sua difesa, ad indicare per quali motivi abbia così operato. Quindi, lo ripeto, il Ministero è pronto alla discussione; se esso è d'avviso che la questione preliminare debba essere presa in considerazione, si è pel solo motivo che pare contrario al decoro della Camera che essa prenda in considerazione una petizione che contiene incontrastabilmente un reato previsto dal Codice penale.

**CROTTI**, relatore. L'onorevole Michellini chiese se la petizione fosse stata presentata da qualche deputato. Io risponderò che la petizione giunse alla Commissione senza indicazione alcuna che fosse stata o no presentata da qualche deputato. Però in calce della medesima trovasi questa nota:

« Visto per la legalizzazione ed autenticità della firma qui dietro apposta dal signor Giuseppe Durandi, capitano in ritiro. Nizza marittima, addì 1° marzo 1858. Il sindaco della città Malaussena. »

Dunque la firma è autenticata, e la Segreteria della Camera nell'inviarla alla Commissione si è conformata, io credo, ai regolamenti.

**SINEO.** La Camera non ha mai voluto, e spero non vorrà mai, cambiarsi nè in Corte di giustizia, nè in tribunale d'onore, per conoscere o di delitti che abbiano potuto essere commessi da questo o da quell'altro cittadino, o di dissensi che possano esistere tra due fratelli.

Non è su questo terreno che deve essere portata la discussione; quindi credo che la Camera non può temere che si eccitino quegli scandali, cui alludevano l'onorevole Bottero e il signor ministro. Noi domanderemo ai signori ministri una cosa sola: o fu rispettato il Codice di procedura criminale che guarentisce la libertà individuale a tutti i cittadini, anzi a tutti gli uomini, e allora credo che non avremo niente da dire al signor ministro; o non fu rispettato, e allora domanderemo il richiamo all'osservanza di leggi così importanti, all'osservanza di una guarentigia di così gran momento. Questa guarentigia, o signori, questa guarentigia, non bisogna dissimularlo, è diretta a proteggere l'innocenza, a proteggere gli ottimi cittadini; ma il più delle volte protegge i cattivi soggetti, come si sono chiamati poco fa. Fortunatamente sono rari i casi, in cui il Codice di procedura criminale debba invocarsi dagli uomini onesti; comunemente s'invoca dai malvagi; ma per questo non deve essere rispettato? È la guarentigia di tutti, dei buoni come dei malvagi; la società trova la sua difesa nella giustizia dei tribunali, e prima che i tribunali competenti abbiano pronunciato, riconosca pure il signor presidente del Consiglio che non c'è nessuno che sia autorizzato a chiarire un cittadino colpevole di un reato. I reati sono unicamente constatati dai tribunali; non c'è nessuno in questo regno, fortunatamente, che possa giudicare fuori dei tribunali.

Quindi, quando ci si dice uno colpevole di un reato, noi rispondiamo che, chi lo vuole colpevole, lo deve denunciare ai tribunali competenti, e quando questi avranno giudicato e riconosciuto applicabile l'articolo del Codice penale, invocato dal signor presidente del Consiglio, allora soltanto tratteremo il petente come colpevole agli occhi della legge; agli occhi della Camera non c'è nessun colpevole, salvo quello che è stato regolarmente condannato. Qui non si tratta di condanna, si tratta di procedimento; bisogna vedere se le leggi che regolano il procedimento sono state rispettate, e respingere conseguentemente la questione preliminare. A questo riguardo l'onorevole Michelini ha sviluppato la questione egregiamente; credo non ci sia più niente da dire. Noi non possiamo in oggi richiedere una condizione che non è scritta nella legge, che non è scritta nello Statuto, che non è scritta neanche nel nostro regolamento.

Se ci si presenta il fatto di un titolo che crediamo che

non competa a chi l'ha usato, sarà un fatto che potrà essere denunciato ai tribunali; ma intanto non esiste nessuna legge, la quale tolga a chi abusa di un titolo, il diritto di ricorrere alla Camera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castagnola ha facoltà di parlare.

**CASTAGNOLA.** Due sono le questioni, delle quali attualmente si tratta: vi è in primo luogo la questione pregiudiziale, quella di vedere se si possa fare luogo allo esame di questa petizione, postochè il petente ha assunto un titolo che non gli compete; vi è quindi la questione di merito. Relativamente alla questione pregiudiziale io non aggiungerò altre parole, perchè mi sembra che essa sia stata sufficientemente svolta dai deputati Michelini e Sineo. Ma quello che io osservo si è che, quand'anche la Camera adottasse la questione pregiudiziale, quand'anche dichiarasse che non si può tenere conto di questa petizione per il motivo che il petente si è servito di un titolo che non gli compete, io sostengo che non è dell'onore della Camera di lasciare sepolto il contenuto di questa petizione, e di non volersene più oltre occupare.

Spiego la mia idea in altri termini.

Io dico che, se mai la Camera adottasse la questione pregiudiziale, io pregherei l'onorevole ministro dell'interno e la Camera di volere fissare un giorno per le interpellanze, che io intenderei di muovere in proposito.

Signori, non è già una questione interna di regolamento che noi dobbiamo discutere; si tratta tanto meno se questo signor Durandi sia persona proba, o sia, come disse il deputato Michelini, un cattivo soggetto. Io ammetto che una persona, che venne rimossa dal suo grado, sicuramente non si può dire che sia un fior di galantuomo; ma, ripeto, non è questa la questione; la questione di cui si tratta, è una questione di diritto costituzionale. Qui si tratta di uno dei più forti fondamenti su cui basa il nostro politico edificio; si tratta di vedere in sostanza, se mai sia lecito all'autorità politica di arrestare un cittadino, per quanto sia cattivo soggetto, di poterlo tradurre in carcere, di poterlo deportare in un sito, e dirgli: non vi movete più di qui, altrimenti vi arresteremo!

Dal momento che questi fatti sono denunziati, dal momento che la Camera li conosce, dal momento che li conosce anche il paese, io credo che sia conveniente che il Ministero dia una risposta, e faccia sapere se questi fatti sussistono o non sussistono. Io credo che sia anche dell'onore della Camera, nel caso che questi fatti sussistano, di invitare il Ministero a volere fare procedere contro quelli che abusarono del loro potere. Io dico che sia il caso di volerlo invitare, per quanto sia persuaso che l'onorevole guardasigilli, una volta che sia convinto che si è commesso un reato, egli stesso vorrà essere il primo a prendere l'iniziativa; che anzi l'avvocato generale presso questa Corte d'appello, di cui meritamente nella discussione della legge che tanto ci occupò si faceva risuonare l'amore alla giustizia, sentimento che egli porta a punto tale da volere rassegnare la sua carica tuttavolta



che si tratta di lasciare andare impunito un delitto, egli stesso, ancorchè il signor ministro non glielo imponga, quando gli sia questo fatto conosciuto, vorrà prevenire anche il signor ministro, e fare punire coloro che si resero rei di abuso di potere, in caso che abuso vi sia. Pertanto osservo che io credo conveniente di lasciare a parte la questione di persone, ed anche quella della probità del signor Durandi; ma unicamente che sia rischiarata la legale rappresentanza del paese; se è vero sì o no che i fatti lamentati nella petizione sussistono, se il diritto di libertà individuale venne o non venne violato.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io chiesi fin dal principio di questa discussione la parola, e vi rinunciassi poscia, quando sorse la questione pregiudiziale, riservandomi a sottoporvi qualche osservazione ove quella non si fosse ammessa. Però le cose testè dettesi dall'onorevole Castagnola non mi permettono di serbare più a lungo il silenzio, ed io darò tali spiegazioni alla Camera, da convincerla che, ove non si adottò la questione pregiudiziale, dovrà necessariamente votarsi l'ordine del giorno puro e semplice.

Dirò adunque...

**PRESIDENTE.** Prego però l'onorevole ministro di non entrare ora nel merito della petizione, perchè prima si deve decidere sulla questione pregiudiziale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io debbo però dare alcuni schiarimenti sulle osservazioni che dal deputato Castagnola mi furono quasi personalmente dirette, allorchè diceva che il guardasigilli, in seguito alle discussioni seguite, era egli stesso in debito di appoggiare la domanda, affinchè i tribunali procedano, ove del caso; e qui debbo osservare che questo signor Giuseppe Durandi, sedicentesi capitano in ritiro, si presentò all'avvocato fiscale generale di Nizza, porgendo una formale querela per abuso di autorità ed arresto illegale, per essere stato in questa città, credo, come ozioso e vagabondo, arrestato e tradotto a Nizza. Quel pubblico funzionario, esaminato il ricorso, osservò al querelante che, siccome egli lagnavasi di un arresto fattosi qui in Torino, se aveva una querela a dare contro la questura o contro gli agenti del potere che lo avevano eseguito, occorreva che presentasse la sua querela all'autorità giudiziaria in Torino. Il Durandi rispose di avere già previsto la difficoltà, ma che gli avevano detto potersi dare la querela anche al Ministero pubblico in Nizza, e riservossi di ritornare il giorno successivo; ed essendosi nuovamente presentato il domani a quell'ufficio assistito da un distinto patrocinatore, che dichiarò essere il suo consulente, l'avvocato generale gli ripeté le stesse osservazioni, facendogli notare che a lui compete certamente il diritto di lagnarsi dinanzi ai tribunali, soli competenti a decidere se vi fosse o no stato arresto illegale o abuso di potere, ed a provvedere in conseguenza; ma che per ciò doveva uniformarsi alle regole della competenza, e porgere all'avvocato fiscale generale di Torino la sua denuncia. L'avvocato che assisteva il signor Durandi si acquietò a queste osserva-

zioni, e, ritirata la sua memoria, riservossi di presentarla al pubblico Ministero di Torino. A me non risulta ancora che ciò si sia fatto; ma sono persuaso che quando essa fosse stata sporta, si sarebbe proceduto, si sarebbero i fatti dilucidati, e giudicato se era o no il caso di accogliere tale istanza. Intanto è cosa di fatto che il potere giudiziario, cui spetta unicamente il diritto di esaminare e decidere se l'arresto pecchi d'illegalità, e se vi sia o no stato abuso di potere, è già in certo modo investito, e se non lo fosse, dovrebbe esserlo esso solo. Quindi non parmi che possa la Camera occuparsene. Secondo i precedenti da essa costantemente seguiti, non si accoglie mai una petizione, nè si invia al Ministero se non quando sono esaurite le vie legali ed ordinarie; qui appunto in via legale conviene dirigersi ai tribunali; pertanto io credo che debba passarsi all'ordine del giorno. Adotti pure il signor Giuseppe Durandi il consiglio datogli dal Ministero pubblico in Nizza, e dal suo difensore approvato, e troverà davanti ai tribunali la giustizia di cui essere possa meritevole, e vi troverà anche la giustizia dovuta alla società per il reato da lui commesso nella petizione presentata alla Camera, e del quale opportunamente discorreva l'onorevole presidente del Consiglio.

Queste spiegazioni basteranno, io confido, a convincere l'onorevole Castagnola che il guardasigilli non tollera che vi sia un abuso di potere qualunque senza che i tribunali, ai quali compete di applicare la legge, compiano al debito loro.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Borella.

**BORELLA.** Le cose dette dall'onorevole presidente del Consiglio mi provano come sarebbe per avventura necessario di aggiungere al nostro regolamento sulle petizioni qualche altra formalità che meglio ne guarentisca il diritto; ma non provano altro. E finchè questa nuova formalità non è stabilita nel regolamento, è impossibile che la Camera, senza violare lo Statuto e il suo regolamento ad un tempo, possa votare la questione pregiudiziale sopra questa petizione. Imperciocchè, o signori, l'articolo 57 non pone altra condizione per esercitare il diritto di petizione se non quello dell'età. Esso dice:

« Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, ecc. »

Il nostro regolamento poi ha stabilito che, delle tre condizioni stabilite, ve ne intervenga almeno una, ed in questa, come abbiamo sentito dall'onorevole relatore, abbiamo la legalizzazione della firma del postulante per mano del sindaco del comune ove dimora.

Ora, a fronte dell'articolo 57 dello Statuto e dell'articolo del nostro regolamento, io domando come mai la Camera possa votare per la questione pregiudiziale, senza credere di violare un diritto che compete ad ogni cittadino. Quindi io prego la Camera di astenersi da tale voto. Qualunque sia l'esito di questa discussione, non è lecito evitarla; altrimenti, per timore di scandali, noi avremo violato non solo un articolo dello Statuto, ma anche il nostro regolamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!



**CROTTI, relatore.** Prego la Camera di permettermi un'osservazione. Io non entrerò nel fondo della questione, ma debbo dire che la Commissione mi ha incaricato di prendere particolari informazioni su questo affare ed io le ho prese.

Mi sono recato nella casa indicata dal signor Durandi, ex-capitano, che abita nella via del Soccorso, al terzo piano, dalle damigelle *Valesino*, ed ho domandato se questo capitano stesse ivi da molto tempo, e mi venne risposto: da nove mesi; e che si era sempre condotto in casa loro benissimo, e che non avevano nessuna lagnanza a fare contro di lui.

Dico questo perchè l'onorevole ministro della giustizia asserì che venne arrestato come ozioso e vagabondo; io faccio ora la parte di relatore, non voglio fare la parte del fisco contro la questura di Torino, come non intendo di fare quella dell'avvocato difensore del signor Durandi: io voglio soltanto stabilire i fatti, e li espongo quali mi si presentano.

Io non dirò di più se si vuole passare alla votazione sulla questione pregiudiziale; ma se essa non venisse adottata, io domanderei alla Camera di permettermi di continuare la relazione che ieri non ho potuto completare per le ragioni che sono note alla Camera.

**LAURENTI-ROUBAUDI.** Invece di ottenere quello che io mi proponeva, ho ottenuto l'opposto; io avrei voluto escludere la discussione, e questa parmi siasi già prolungata di troppo.

Però non posso ritirare la mia proposta, pei motivi già da me esposti e per quelli addotti dal mio amico Bottero e dall'onorevole presidente del Consiglio.

Rispondendo al deputato Castagnola, che ci dice che colla questione pregiudiziale si lascia sepolta questa petizione, gli farò osservare che si lascia sempre all'ex-capitano Durandi aperta la via a ricorrere nuovamente alla Camera. Aggiunse ancora il deputato Castagnola che si può lasciare in disparte la questione tra i fratelli; ciò è impossibile, perchè le cose sono talmente intrecciate, che non si può parlare del suo sfratto, senza parlare della causa che vi ha dato luogo, ossia le dissensioni fraterne.

Osservo poi all'onorevole relatore che se quella petizione fu contrassegnata dal sindaco Malaussena, in questo caso sarà stata sorpresa la buona fede del sindaco Malaussena, poichè non si può riconoscere per capitano Durandi chi non è tale.

Mantengo perciò la mia proposta.

**BOTTERO.** È stato invocato lo Statuto dal mio amico Borella per appoggiare appunto la proposta di continuazione di questa discussione; a ciò oppongo che la Camera sin dai suoi primordi ha creduto di poter introdurre ed ha introdotto una giurisprudenza riconosciuta ottima da tutti riguardo alle petizioni. Quando un petente non si è ancora rivolto al Ministero, al quale appartiene l'argomento di cui la petizione tratta, ordinariamente la Commissione delle petizioni propone l'ordine del giorno, dicendo che il petente non ha ancora esaurito i mezzi ordinari.

Ora vi ha dichiarato l'onorevole guardasigilli che il petente non ha per nulla ricorso a tutti i mezzi che egli aveva di farsi rendere la giustizia che egli chiede; allora soltanto egli potrebbe intrattenere la rappresentanza nazionale quando il ministro dell'interno e i tribunali gli avessero rifiutato giustizia. Ma egli in questa prima istanza non l'ha ancora domandata.

Farò un'altra osservazione, e dirò che lo Statuto non può ammettere e non ammetterà mai che un individuo possa presentarsi alla rappresentanza nazionale insignito di titoli usurpati.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CASTAGNOLA.** Allorquando l'onorevole guardasigilli prese la parola, io credeva che ei fosse per dichiarare alla Camera se i fatti lamentati sussistessero o non sussistessero; se questo uomo fu arrestato, se lo fu legalmente od illegalmente; ma ed egli ed i suoi colleghi hanno a tal riguardo serbato il silenzio.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Ma non si tratta ancora la questione di merito.

**CASTAGNOLA.** Allora ritiro la mia osservazione. Ho però detto che in ogni caso intendeva servirmi del diritto che mi compete di muovere interpellanze in proposito al Ministero. Giacchè ho la parola, ne uso per fare una risposta ad una teoria posta in campo dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole Bottero.

Si disse che il signor Durandi si rivolse all'avvocato generale di Nizza, mentre lo stesso è incompetente a promuovere la punizione di un reato che sarebbe stato consumato a Torino, e che perciò l'avvocato generale di Nizza gli disse di rivolgersi a Torino.

Io mi permetto di fare osservare alla Camera che non si tratta di un reato d'azione privata, per cui sia necessaria una querela, ma che si tratta d'un reato d'azione pubblica; che quindi il Ministero pubblico, una volta che ne è conscio, deve provvedere. Che se il pubblico Ministero che risiede in questa città non lo è ancora, osservo però che questa discussione è tale che giungerà sicuramente agli orecchi degli onorevoli e rispettati suoi rappresentanti. Io sono persuaso che essi adempiranno al dovere che loro incombe, e che, ove il fatto sussistesse, essi vorranno iniziare un procedimento onde sia punito il reato che in questa petizione si lamenta.

Così stando le cose, non veggo come vi possa essere difficoltà per parte del Ministero di accettare le conclusioni della Commissione, le quali si restringono a che la petizione sia mandata al guardasigilli perchè esamini la cosa e vegga se occorre di fare procedere.

Dichiaro quindi che voterò nel senso delle conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Prima di mettere ai voti la questione pregiudiziale, darò lettura alla Camera di una proposta fatta dal deputato Garau, così concepita:

« La Camera, ritenuto che il signor Durandi non ha esauriti i mezzi ordinari suggeriti dalla legge per l'arresto arbitrario di cui si lagna, passa all'ordine del giorno. »

Dovendo essere votate separatamente le due proposte fatte, mi pare che abbia la precedenza la questione pregiudiziale. (*Sì! sì!*)

Pongo ai voti la questione pregiudiziale.  
(Non è adottata.)

Ora è aperta la discussione sulla proposta del deputato Garau, al quale do la parola onde svilupparla.

**GARAU.** A me pare che la Camera non debba entrare nella questione se l'arresto sia arbitrario o no. Questo spetta ai magistrati. La Camera deve unicamente vedere se il potere esecutivo abbia o no impedito l'esercizio di questa azione, oppure non l'abbia mossa d'ufficio come sarebbe obbligato.

Ora io dico che, riguardo al primo punto se il potere esecutivo siasi negato all'esercizio di quest'azione, la Camera non ha veruna prova per accogliere tale sospetto; giacchè anzi risulta che il signor Durandi non ha presentata denuncia di sorta all'avvocato generale di Torino.

Resta l'altro punto, se, cioè, il pubblico Ministero non dovesse d'ufficio procedere appena ebbe notizia di questo fatto. Ma in questi particolari bisogna rispettare le attribuzioni del pubblico Ministero. Esso, prima di procedere d'ufficio sopra un reato qualunque, assume informazioni e non a capriccio intenta processi.

Parmi dunque che la Camera non debba con un ordine del giorno imporre al pubblico Ministero di procedere, e così mostrare quasi una riprovazione indiretta che il medesimo non abbia ancora proceduto; parmi che la discussione ora tenutasi basti perchè il pubblico Ministero sia messo in avvertenza; e noi dobbiamo sperare che egli faccia il suo dovere. Che se il medesimo si recusasse, se il signor Durandi venisse dicendoci che ha sporta denuncia e che non fu ascoltato, allora sarà il caso dell'invio della petizione al signor guardasigilli, onde giustizia abbia il suo corso, nè mai sia il caso che riguardo di persone la trattenga.

Ma, finchè non risulta che il pubblico Ministero di Torino abbia mancato al suo dovere, la Camera non deve, ripeto, inviando questa petizione, quasi indirettamente rimproverarlo. Dopo la viva discussione che ebbe luogo, l'invio non può più riputarsi una semplice trasmissione; l'invio in mio senso equivale ad una censura.

Ora ci possono essere molte ragioni per le quali il pubblico Ministero di Torino, meglio edotto di ciò che possa esserlo la Commissione, abbia ommesso di procedere. Noi dobbiamo lasciare libera l'azione del pubblico Ministero in questa parte, se egli stima di dovere procedere o no; solamente quando ci venga dimostrato chiaramente che egli non ha voluto procedere, e che non ha avuto alcun motivo per non procedere, allora soltanto la Camera può intervenire a tutela della legge e della libertà individuale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gustavo di Cavour ha facoltà di parlare.

**CAVOUR G.** Avendo avuto l'onore nel mese scorso di essere presidente della Commissione delle petizioni, mi

credo in dovere di respingere assolutamente alcune insinuazioni che sono state fatte contro la medesima. Si è detto e si è ripetuto che con questa petizione si farebbe e si vorrebbe fare dello scandalo.

Lo farà chi vorrà farlo, ma non certamente la Commissione, e, se si mantiene la discussione sul terreno in cui noi l'abbiamo posta, certamente non si farà scandalo. Tutti i membri della Commissione presenti alla seduta d'oggi si sono qui radunati al banco delle Commissioni perchè assumono compiutamente la responsabilità delle conclusioni che hanno votato ad unanimità e di cui l'onorevole relatore si è reso l'interprete.

Chi è venuto qui a parlare di guerra tra fratelli? Mi rincresce il dirlo, è l'onorevole Laurenti-Roubaudi; noi avevamo espressamente pregato il relatore di non parlare di queste circostanze; vi sono alcuni documenti relativi al merito di questa questione, e noi, ripeto, avevamo pregato espressamente il relatore di tenerli in serbo per poterli mostrare se ne fosse venuto il caso; ma noi, del resto, ponemmo la questione unicamente ed esclusivamente sul terreno costituzionale.

Vengo ora a rispondere alla proposta del deputato Garau.

Egli dice che dal petente non sono stati esauriti tutti gli incumbenti necessari per promuovere l'azione della giustizia; ma egli ignora un fatto significantissimo, un fatto che entra nel merito della questione, e che debbo fare valere onde respingere la proposta dell'onorevole Garau. Quel disgraziato Durandi, colpevole o no, non vado a cercarlo, è stato mandato via da Torino ammannettato e tradotto colla forza da stazione a stazione; arrivato a Nizza gli si è detto di andare a porgere querela a Torino, e questo era forse il diritto dell'avvocato fiscale di Nizza; forse egli non poteva dir altro; ma intanto altri dicevano molto seriamente al Durandi: se andate a Torino, v'impacchetteranno di nuovo. (*ilarità*)

Quali incumbenti doveva egli dunque fare? Dopo ciò sarebbe una vera derisione il dire che, prima di ricorrere alla Camera, egli doveva esaurire tutti gli incumbenti ordinari presso il fisco di Torino. Se la Camera vuole che io entri nel merito, sono pronto a farlo in poche parole; ma se si vuole prima votare la proposta Garau, credo che queste semplici osservazioni basteranno perchè egli stesso voglia ritirarla e lasciare che la Camera entri nel merito. Per conseguenza prego l'onorevole presidente a riservarmi la parola sul merito, quando si sarà veduto l'esito che avrà la proposta dell'onorevole Garau.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

Non credo che sia altro da farsi che passare all'ordine del giorno. Convengo coll'onorevole Castagnola e coll'onorevole Garau che, trattandosi di un reato di azione pubblica, il Ministero pubblico potrebbe procedere anche d'ufficio; ma perchè ciò da lui si faccia, è indispensabile che egli conosca il fatto. Ora risulta che non ne era informato. Certamente dopo questa discussione egli ne sarà consapevole, e non fallirà al suo dovere; ma prima

lo ignorava, e di ciò il petente ne è in colpa; poichè, dopo l'avvertimento datogli dall'avvocato fiscale di Nizza, e che ebbe l'approvazione del suo consulente, invece di seguirlo e rivolgersi direttamente all'avvocato fiscale generale di Torino, presentandogli una querela od almeno porgendogli una notizia particolareggiata del fatto, preferse indirizzare alla Camera una memoria. E qui debbo dire all'onorevole marchese di Cavour che quantunque il signor Giuseppe Durandi fosse in Nizza, e (ammettasi pure) vi dovesse rimanere per le disposizioni datesi a suo riguardo, tuttavia esso poteva benissimo porre a profitto i consigli avuti dal pubblico Ministero e dal suo difensore, scrivendo una semplice lettera all'avvocato fiscale di Torino, e partecipandogli il fatto a quel modo che trasmise la petizione alla Camera, e questa può essere certa che in tal caso si sarebbe proceduto, od almeno si sarebbero assunte informazioni al riguardo, da cui credo sarebbe risultato che il fatto non avvenne come fu da lui esposto, e che nella espulsione sua da Torino non fuvi abuso di autorità. Ad ogni modo però, e quand'anche diverso fosse stato l'esito delle informazioni, il processo sarebbesi pur sempre fatto, e la legge si sarebbe esattamente applicata.

Pertanto, nella presente condizione delle cose, il rimandare la petizione al Ministero implicherebbe, come ottimamente notava l'onorevole Garau, se non una censura, almeno un invito poco benigno; imperciocchè sembrerebbe essere necessaria una raccomandazione della Camera perchè il fisco faccia il dovere suo, il che non posso in modo alcuno ammettere, essendo anzi convinto che ora, trattandosi di fatto che si rese notorio, esso non mancherà, se occorra, di procedere. E tanto più insisto affinchè sia adottato l'ordine del giorno, perchè è ciò voluto nell'interesse della legalità, e per la dignità della magistratura e del Ministero pubblico, ed anche perchè non si venga ad altre maggiori spiegazioni, le quali sarebbero dispiacenti non solo al petente, ma anche ad una persona che tutti convengono essere meritevole di stima; e l'insistere acciò si protragga maggiormente la discussione e si estenda al merito, sarebbe appunto volere una pubblicità che mi pare sia nell'intenzione di tutta la Camera di risparmiare.

Pertanto, mentre appoggio l'ordine del giorno, prego, per quanto so e posso, la Camera a volerlo accettare.

**SPANÒ.** Mi spiace che per le prime volte che io sorgo a parlare in questo onorevolissimo consesso debba contraddire ad alcune proposte fatte da persone a me più care, e per ogni verso rispettabili.

Però, siccome io mi trovo ora e sarò sempre di parere assolutamente contrario alle teorie testè svolte dall'onorevole Garau nella sua proposta, e da quanto l'onorevole ministro già si è degnato di dirmi, in appoggio delle medesime, sulla teoria delle denunce che si sporgono al Ministero pubblico, o se pure così vogliansi dire, querele, mi permetteranno i due onorevoli preopinanti che anch'io, a mia volta, con quella schiettezza e come sono sempre solito, li contraddica in quanto non è consono alle leggi che da tutti si debbono osservare.

Si tratta di un soggetto (buono o cattivo, non è ora il tempo e luogo d'investigarlo), che, arrestato in Torino, venne col mezzo della forza pubblica tradotto alla città di Nizza, ammanettato e custodito, come diceva l'onorevole relatore e lo ripeteva l'onorevole marchese Gustavo di Cavour.

Ora qui noi abbiamo non solamente un principio di esecuzione, ma una continuazione di reato che, a Torino principiato, venne appunto terminato in Nizza, ove gli si faceva intendere anche una specie di sentenza, o, come mi sembra lo dica lo stesso petente, eragli stato dichiarato: « che a lui, ricomparendo in Torino, sarebbesi ripetuta la stessa scena. »

Egli dunque, trovandosi e non potendosi allontanare senza pericolo di nuova detenzione da Nizza, porse querela all'avvocato fiscale generale di quel luogo.

Questo ufficiale del Ministero pubblico, ben lungi di respingerlo da Pilato a Caifa, avrebbe dovuto dirgli: lasciate a me la vostra querela, io gli darò il debito corso; e se io non sarò per ciò competente, la farò pervenire a chi di ragione si spetta conoscere, o fare sopra la medesima inquirere.

Questo dovevasi fare, e non si è fatto, perchè il Ministero pubblico è uno solo, comunque rappresentato da più persone, nel nostro Stato; e qualunque ufficiale di esso, appena gli viene fatta denuncia o sporta querela di un reato commesso nei regi Stati, è in dovere di darle il debito corso, o far pervenire quella o questa a chi deve in legale forma procedere. E tanto più nel caso concreto così operare dovevasi, in quanto che trattavasi di un reato di azione pubblica, per cui perciò non era necessaria la querela.

Non vorrei portare alcun paragone; però, trattandosi di un caso grave, me ne viene uno alla mente, e tal quale mi viene, lo espongo.

Supponiamo, per esempio, che uno qualunque, trovandosi a Torino, andasse a denunciare al rappresentante del Ministero pubblico che egli ha veduto fabbricare delle bombe per attentare alla vita di qualche sovrano in Sardegna.

E qui, domando io: l'ufficiale del Ministero pubblico, poichè si trattava di reato di azione pubblica, non sarebbe in dovere di rimettere questa denuncia a quell'altro ufficiale, cui poteva competere, onde procedesse o facesse procedere? Io credo di sì.

Per l'ex-capitano di cui si tratta, adunque, si doveva eseguire la stessa giurisprudenza, e non fu punto osservata.

Nè potrei menare buona al signor presidente del Consiglio la teoria da lui messa avanti, che questo qualificarsi capitano, mentre non ha più questo grado, sia un reato; io voglio ammettere che sia un reato, e che debba essere denunciato al Ministero pubblico affinchè faccia procedere in di lui odio. Ma la Camera al giorno d'oggi non è chiamata a dar giudizio di questo reato da lui commesso, ma soltanto a vedere se sia o no il caso di dare sfogo alla di lui petizione; se quello che egli ha esposto sussista veramente in fatto. Che se dietro alle

dovute indagini risultasse essere stato falso l'esposto, sarà altro dovere del Ministero pubblico fare procedere contro del petente non per uno soltanto, ma per un doppio reato.

Che se poi fosse vero, e risultassero i fatti esposti dal petente, questo essendo ancora un più grave reato, si è chiesto puramente che si facesse procedere, e mi sembra che sia cosa la più giusta e legale.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Io non posso accettare il rimprovero che l'onorevole preopinante ha voluto fare al Ministero pubblico di Nizza: lascio la questione di competenza, se cioè quel Ministero pubblico potesse o no ricevere la querela, e quel tribunale conoscere di questo reato; non è in questo recinto che si possono tali questioni trattare e decidere. Bensì io debbo dire che questo signor Durandi ha narrati nella sua querela fatti che non ha menomamente giustificati: per procedere il Ministero pubblico avrebbe dovuto assumere informazioni, e solo in seguito a queste, e quando si fossero riconosciuti veri i fatti, si sarebbe allora proceduto. L'avvocato fiscale generale di Nizza, quando ha ricevuto quella denuncia consigliò al querelante e al suo difensore di presentarla al Ministero pubblico di Torino: se essi, rifiutando, avessero ricusato di ciò fare, dichiarando che intendevano di persistere nella medesima, certamente il Ministero pubblico avrebbe esaminato quanto gli rimanesse a fare; ma siccome essi, accettando il consiglio, si dissero pronti ad eseguirlo, altro non restava all'autorità giudiziaria di Nizza. Se il querelante avesse insistito, o almeno non avesse manifestato il suo intendimento di venire a Torino a porgere querela, può essere certo l'onorevole deputato che il Ministero pubblico di Nizza, come quello di qualunque altro luogo, è abbastanza conscio del suo dovere, perchè, avendo notizia di un reato, non faccia quanto è nell'interesse della giustizia: ma nel caso attuale non doveva nè poteva farlo, dacchè la parte stessa aveva dichiarato di assumere l'iniziativa.

**BROFFERIO**. Domando la parola per la posizione della questione.

Mi pare che la questione fu condotta fuori del campo. Qui si fa una questione giudiziale; la questione invece è politica e costituzionale.

La Camera non è qui invitata a dare una sentenza; le sentenze le danno i tribunali. Quindi noi non dobbiamo indagare se fosse competente l'avvocato fiscale di Nizza o quello di Torino a ricevere la querela del ricorrente; dobbiamo invece ricercare se la pubblica sicurezza, applicando una pena criminale, come pare abbia fatto, non abbia commesso un atto arbitrario e violato lo Statuto.

Tale è la questione.

In questo frangere ite, quale è il dovere della Camera?

Non quello di proferire sentenze; ciò spetta al potere giudiziale; ma quello d'invitare il Ministero ad informarsi della verità dei fatti, poi a riparare, a vegliare, a provvedere.

Lasciamo adunque in disparte la questione giudi-

ziale; e come uomini politici, come custodi della libertà costituzionale, poniamo mente che atti arbitrari come questo che ci è denunciato, non si possono commettere.

Io voto colla Commissione.

**PRESIDENTE**. Farò notare che ora la questione è sulla risoluzione sospensiva proposta dal deputato Garau, del seguente tenore:

« La Camera, ritenuto che il signor Durandi non ha esaurito i mezzi ordinari suggeriti dalle leggi per l'arresto arbitrario di cui silagna, passa all'ordine del giorno. »

**MICHELINI G. B.** Dirò unicamente poche cose sulla risoluzione motivata proposta dall'onorevole Garau.

Se uno si lagna, a cagione d'esempio, di non avere ottenuta la pensione cui creda avere diritto, quantunque non vi sia articolo di regolamento il quale dica che la Camera non debba provvedere sopra simile domanda se il petente non ebbe prima ricorso al Ministero, e da lui non ottenne giustizia, tuttavia, per uso invalso e costantemente osservato, la Camera passa sempre all'ordine del giorno. Il motivo è che il nostro ufficio è d'impedire che si facciano ingiustizie, e non di trasmettere le carte dai petenti al Ministero.

Da quanto avviene circa la lagnanza per non conseguita pensione od altro simile oggetto, il deputato Garau argomenta al caso nostro, e dice che, siccome il petente non si è valso della via dei tribunali per ottenere giustizia, come ne avrebbe avuto il diritto, così noi dobbiamo respingere la petizione.

Questo parallelo non regge, perchè nel caso della pensione ed altri simili si tratta di diritti privati, nel caso attuale di diritti che interessano il pubblico, ad ogni cittadino importando di non essere arbitrariamente arrestato. Poco c'importa che uno rinunci alla pensione; molto che uno sia illegalmente arrestato, perchè possiamo esserlo anche noi.

Molto sinora si è discusso, ma secondo me molto si è divagato, lasciando in disparte la questione vera, la quale consiste unicamente nel sapere se l'arresto fu legale od illegale. Ce lo dica il Ministero, e la Camera saprà come votare.

**GARAU**. L'onorevole Michelini mette per certo ciò che appunto è dubbio; egli dice: l'arresto è arbitrario, la libertà individuale è stata violata; la costituzione in conseguenza è violata, tocca alla Camera di farla osservare.

Ma è appunto l'arresto arbitrario, è appunto la violazione della libertà individuale che è incerta; ed io dirò sempre che l'accertare questo fatto appartiene ai tribunali e non alla Camera; e la Camera credo si metterebbe in una cattiva via se, ogniquale volta le vengono denunciati fatti simili, si mettesse essa stessa ad accertarli.

La questione si riduce adunque a vedere se il potere esecutivo abbia eseguito il mandato che gli attribuisce la legge di far procedere all'accertamento dei reati; se il potere esecutivo abbia mancato a se stesso, abbia mancato al suo mandato e non abbia accettato neanche la portaglia denuncia.

Ma questa imputazione è meno vera: il signor Durandi dopo aver presentato la denuncia, la ritirò egli stesso per presentarla a Torino. Sta, come diceva l'onorevole Spano, che l'avvocato fiscale di Nizza avrebbe dovuto riferire il fatto all'avvocato generale di Torino. Ma quando? Quando il signor Durandi non avesse egli stesso assunto quest'ufficio. Se il signor Durandi dichiarava di voler venire a Torino per fare la denuncia, o s'incaricava di farne rimessa, era forse bisogno all'avvocato fiscale di Nizza di aprire corrispondenze di lettere a che il Ministero pubblico di Torino venisse in cognizione del fatto? Ciò sarebbe stata una superfluità e nulla più.

Passo a vedere se ha mancato di dovere nel non avere proceduto di ufficio riguardo a simile reato.

Ripeto che quando il Ministero pubblico imprende a procedere, egli assume una certa responsabilità, tanto più quando si tratta di processi che possono disturbare la pace delle famiglie. In simili casi il Ministero pubblico ha dovere di procedere con cautela.

In conseguenza se l'avvocato fiscale di Torino è andato a rilento nel muovere un procedimento, forse operò in tal guisa o perchè ha riconosciuto che l'arresto non era arbitrario, o perchè credette dovere assumere migliori informazioni.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso noi dobbiamo lasciare la cosa al prudente arbitrio del Ministero pubblico. Se il signor Durandi si crede leso nei suoi diritti, egli è libero di denunciare, e denunciando egli porrà il Ministero pubblico nella situazione di dovere assolutamente procedere; ma non dobbiamo noi dire al Ministero pubblico di Torino: dovevate procedere, quando ancora non conosciamo le circostanze speciali per le quali esso non ha proceduto. Se l'arresto non fosse arbitrario, come potrebbe non essere, noi non dovremmo rimproverare il Ministero pubblico di non avere proceduto di ufficio. Non possiamo cioè fare senza sufficienti esatte informazioni; chè non basta una semplice nota di colui che si lagna, tanto più quando colui che si lagna è rappresentato uomo tale da non credergli affatto sulla semplice parola.

**CROTTI, relatore.** Disse l'onorevole preopinante che, posto che il Giuseppe Durandi si era contentato in Nizza di quanto gli disse l'avvocato fiscale generale, non era il caso d'insistere perchè si verificasse il fatto.

Ma io dico che questo non è per nulla provato, perchè fu arrestato qui il 15 dicembre, e la petizione del Durandi che si lagna di quest'arbitrario arresto e di essere stato tradotto a Nizza, ove dice avere consegnata la sua querela a quell'avvocato generale, quando fu di ritorno da Santo Stefano, porta la data del 1° marzo, e si lagna precisamente di questi fatti.

Ora il signor ministro guardasigilli, il quale credo abbia pure asserito tale circostanza, se avesse il carteggio dell'avvocato fiscale generale di Nizza, nel quale si dicesse che si è prima presentato il petente all'avvocato generale, e che ne ebbe quella risposta, allora la questione cambierebbe forse specie; avrebbe dovuto il

Durandi mandare la sua supplica all'avvocato fiscale di Torino prima di mandarla alla Camera. In ogni caso questa potrebbe anche essersi perduta.

L'onorevole Garau osserva ancora se l'arresto non fosse stato arbitrario. Ma è precisamente qui ove sta la questione. La Camera non è chiamata a giudicare se l'arresto sia o no arbitrario: essa manda la supplica al ministro guardasigilli perchè faccia procedere dai tribunali, onde vedere se l'arresto sia o no arbitrario.

Del resto alcuni oratori hanno specificata questa questione; essa è questione veramente politica e costituzionale; e l'onorevole Brofferio l'ha posta sotto il suo vero aspetto.

Per conseguenza la Commissione persiste nelle sue conclusioni.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io sono dolentissimo di dover prolungare ancora per alcuni istanti questa discussione, ma vi sono obbligato dopo quanto disse l'onorevole relatore.

Egli osservava che, se il fatto da me esposto alla Camera fosse certo, la questione cambierebbe specie, cioè che allora si dovrebbe passare all'ordine del giorno. Ora io posso accertarlo che la cosa è realmente così. Io tengo fra le mani la nota del signor avvocato fiscale generale. Il fatto accadde in dicembre, ed è alla fine di febbraio che il signor Durandi si presentò al Ministero pubblico in Nizza per porgere la sua querela. Da quell'ufficio si scrisse al guardasigilli, in data 27 febbraio, una lettera di cui eccome una parte:

« Il sottoscritto non ha creduto di poter accettare quella denuncia, ed ha fatto riflettere, tanto al detto capitano Durandi, quanto all'avvocato (mi permetta la Camera di non nominarlo), il quale si è pure oggi presentato all'ufficio che, tralasciando ogni esame e discussione sul merito della domanda, e senza manifestare nessun avviso sul valore di essa, i tribunali e il Ministero pubblico di Nizza erano incompetenti di agire o pronunciare sopra fatti compiutisi a Torino, e relativamente a persone colà residenti; le quali ragioni hanno pienamente soddisfatto quell'avvocato, cui non si è durato gran fatica a fare intendere che, se è libera ai cittadini la più ampia facoltà di dirigersi ai magistrati onde fare valere i loro diritti, gli è d'uopo però prendere la via e adottare le forme dalla legge tracciate per l'esercizio dei medesimi. Ora le regole di competenza tracciate nel capo II del titolo preliminare del Codice di procedura criminale, ed il principio, che gli avvocati fiscali generali esercitano e dirigono l'azione pubblica nei limiti del distretto della Corte d'appello cui sono addetti, respingevano la pretensione del Durandi, che il sottoscritto ricevesse una denuncia per asseriti reati, i quali sarebbero stati commessi a Torino.

« Soddisfatto l'avvocato del Durandi delle spiegazioni ricevute, e che disse di avere già prevedute prima di presentarsi, se ne è pure mostrato soddisfatto il cliente. Essi però hanno manifestata l'intenzione di dirigersi alle autorità giudiziarie di Torino, e di denunciare alla stessa Camera dei deputati quell'arresto e

traduzione che essi pretendono qualificare arbitrari ed illegali. »

Vede dunque la Camera che l'avvocato fiscale generale di Nizza avrebbe dimostrato tanto al querelante quanto al suo avvocato che, secondo le regole di procedura, la querela doveva essere sporta a Torino, e che l'uno e l'altro se ne sarebbero dichiarati soddisfatti, e dissero che avevano intenzione di portare quivi la loro denuncia. Quindi l'avvocato fiscale generale doveva credere che il Ministero pubblico in Torino, avvertito del fatto, vi avrebbe potuto convenientemente provvedere.

Del resto, o signori, quale è il desiderio del petente e di quelli che appoggiano la sua domanda? Esso è che questo fatto si dilucidi, ed ove siavi stato un arresto illegale, un abuso di autorità, ne vengano gli autori puniti. Ebbene io penso che, dopo questa discussione, il Ministero pubblico in Torino non mancherà di procedere; ed ove mai ciò avvenisse, il che non posso credere, il Governo non mancherebbe di sollecitare esso stesso tale processo.

Parmi quindi che non vi sia più alcun motivo per trasmettere questa petizione. Ed infatti a qual pro trasmetterla? Perchè io sappia che il Ministero pubblico deve procedere? Perchè io debba sollecitarlo? Ebbene tutto questo si sa, e sarà fatto. Prego pertanto la Camera, affinchè, appunto per la sconvenienza della petizione, in seguito alle dichiarazioni fattesi dal Ministero questa si respinga mediante un ordine del giorno (*Segni di dissenso*), e l'interesse pubblico sarà soddisfatto egualmente, perchè si diluciderà il fatto, e, quando siavi da applicare qualche disposizione di legge, questa sarà senza fallo eseguita.

**PRESIDENTE.** È stato presentato un altro voto motivato, del seguente tenore:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione fatta dal signor ministro di grazia e giustizia che, a seguito dell'odierna discussione, sarà proceduto d'ufficio per parte del Ministero pubblico sui fatti lamentati dal Giuseppe Durandi, passa all'ordine del giorno. »

La proposta è firmata dal deputato Garibaldi.

Il deputato Spano ha facoltà di parlare.

**SPANO.** Mi spiace di dovermi scostare da quanto poco fa esponeva alla Camera l'onorevole Brofferio, perchè anch'io sono convinto che la questione è fuorviata, e che, mentre era una questione meramente politica, se ne sia voluto fare una questione giudiziaria. Però, in conferma di quanto io diceva sopra questa, viene la disposizione che tengo sott'occhio dell'articolo 40, alinea, del Codice di procedura criminale, di cui mi permetterà la Camera che si faccia da me lettura:

« Se il reato è stato commesso in altro distretto, trasmetterà le carte ed ogni altro oggetto all'avvocato fiscale di quel distretto, somministrandogli tutte le cognizioni che crederà utili alla dilucidazione del fatto; »

« In caso d'arresto di qualche individuo, sarà questi posto a disposizione del medesimo. »

Ed ecco così confermata la prima parte della tesi che io aveva di già preso a sostenere.

Ora, venendo alla seconda, dovrei dire che, se la questione fu mai fuorviata, non è d'attribuirsi a me la colpa, e mi spiace, ma debbo pur dirlo, che sia ciò avvenuto da parte di chi era nell'assoluto dovere di non scansare i limiti entro i quali dovevasi nella Camera ritenere e discutere.

Facendo pertanto alla questione politica ritorno, io devo soggiungere che tanto più la Camera deve confermarsi nell'idea di respingere l'ordine del giorno invocato dai signori ministri, in quanto che dallo stesso dispiaccio, di cui piacque testè darle lettura al signor ministro di grazia e giustizia, risulta che egli, fino dal febbraio aveva avuto notizia di questo scandaloso affare; ed a fronte di ciò ha lasciato che si rendesse soltanto oggi di pubblica ragione, o, per meglio spiegarmi, che sia venuta questa discussione nella Camera a dissepellirlo dalle tenebre, in cui forse si voleva per sempre sepolto.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al relatore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CROTTI, relatore.** Dirò soltanto due parole prima che si vada ai voti.

Quanto ha detto il signor ministro di grazia e giustizia può scusare l'avvocato generale di Nizza, ma non conferma per niente le conclusioni della Commissione. Qui vi è stato un abuso della forza pubblica...

*Dal banco dei ministri.* Ma no!

**CROTTI, relatore...** contro la libertà individuale. La Commissione ha determinato che la petizione fosse mandata al ministro di grazia e giustizia perchè provveda, ed essa mantiene la sua decisione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Quello che ha detto l'onorevole relatore mi pare debba disporre la Camera a non accettare le conclusioni della Commissione. L'onorevole relatore vorrebbe che la Camera sin d'ora decidesse che vi è stato abuso.

**CROTTI, relatore.** No, no!

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Egli lo ha detto; ha detto che vi è stato abuso; dunque la Commissione propone che la Camera decida che vi è stato abuso. (*No! no!*)

Noi domandiamo che sia rimandata questa controversia ai tribunali.

Evidentemente, dopo le spiegazioni date, il rinvio della petizione equivarrebbe ad una prima sentenza profferta nel caso che ci occupa. Che cosa vuole la Camera? Vuole che vi sia procedura. Ebbene! vi sia procedura imparziale, senza che vi s'intrometta un preavviso dato dalla Camera. Se la Commissione intende veramente che si faccia giustizia imparziale non promuova un voto che verrebbe già, in certo modo, a pregiudicare la questione.

Prego quindi la Camera di accettare l'ordine del giorno del deputato Garibaldi.

**CROTTI, relatore.** Io non ho detto che vi era violazione; ho detto che si trattava di violazione; che i tribunali giudicassero sulla violazione; e che per conse-

guenza la Commissione insisteva perchè la petizione fosse rimandata al ministro di grazia e giustizia. Queste sono le parole che ho detto e le confermo.

Mantengo pertanto le conclusioni della Commissione, e spero che la Camera, sufficientemente edotta in questo fatto, dopo sì lunga discussione, potrà decidere con vera conoscenza del fatto.

**ASTENGO.** Prego la Camera di permettermi di dichiarare, a nome anche degli altri miei colleghi della Commissione, che questa non ha mai inteso di dare alcun preavviso sulla petizione di cui si tratta: che essa, esaminando la petizione ha opinato che si dovesse trasmettere al ministro di grazia e giustizia, parendole che i fatti come erano esposti, ove fossero accertati, meritavano di essere presi in seria considerazione, e che si procedesse. Ma, dicendo così, essa non ha inteso e non intende di avere dato alcun preavviso sulla natura di questi fatti.

Or dunque, dal momento che siamo tutti d'accordo che il ministro di grazia e giustizia debba verificare la cosa e provvedere come crederà, io non so perchè si dia tanta importanza alla pura trasmissione di questa petizione che contiene la narrazione di questi fatti. Questa petizione sarà il documento che inizierà in certo modo le investigazioni che dovrà fare il signor ministro; e se per avventura i fatti esposti non sono veri, è bene che la giustizia lo sappia; appunto perchè si faccia la luce, è bene, è necessario che la petizione, senza alcun preavviso, senza pregiudicare alla questione, sia trasmessa al ministro di grazia e giustizia onde egli provveda come crederà meglio.

**RICCI.** Io aveva chiesto, già da qualche tempo, la parola; ma, dopo le cose dette dall'onorevole Astengo, poco mi rimane a dire sulla fattispecie, e solo esporrò alcuni che sul diritto di petizione.

Osserverò pertanto che quando la Camera invia una petizione al Ministero, non decide nulla sul merito intrinseco ed assoluto della petizione stessa; solamente quando si tratta di materia grave, o, come la presente, gravissima, di diritti costituzionali, invita il Ministero a verificare i fatti che si accennano, e, sussistendo, a provvedervi.

Quindi l'invio al Ministero non è un'offesa o un atto di censura che gli si faccia, è una tutela che esercita sui cittadini e sul diritto di petizione.

Nello stato attuale poi della questione, e dopo le dichiarazioni solenni ed esplicite del guardasigilli, per me è indifferente di trasmettere o non trasmettere la petizione.

Qual era l'oggetto della trasmissione? Che si prendessero in considerazione le cose esposte dal signor Durandi, e se è stato commesso un abuso di potere, vi fosse posto riparo, e punito chi lo ha commesso. Ora che abbiamo dal signor ministro l'affidamento che ciò sarà fatto, non crederei necessario di insistere per la trasmissione.

Soltanto vorrei che all'ordine del giorno proposto dal deputato Garibaldi fossero aggiunte le seguenti

parole: « e con ciò rimanendo tutelato il diritto di petizione. »

Il dovere della Camera è di mantenere e diffondere questo diritto; esso, nella fattispecie, parmi abbastanza tutelato, perchè abbiamo più di quanto si richiedeva colla trasmissione (la trasmissione chiedeva che il Ministero assumesse informazioni, e noi abbiamo già la risposta e l'affidamento che lo farà); quindi nella fattispecie basta.

Ma non è meno vero che deve essere intatto il diritto di petizione; di questo, come d'ogni altro diritto costituzionale, e la Camera deve essere gelosa custode e vindice; quindi, ogni qual volta si presenta la denuncia di un fatto grave, ha diritto e dovere di trasmetterla e di avere informazioni.

Probabilmente la questione non si sarebbe tanto protratta se, invece d'insistere sulla questione pregiudiziale, si fosse trattato subito il merito della questione, od il Ministero avesse fin da principio fatte le dichiarazioni che ha soltanto emesso poco fa.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Noi accettiamo la proposta dell'onorevole Garibaldi coll'aggiunta.

**GARAU.** Io mi accosto alla proposta dell'onorevole Garibaldi, perchè raggiunge il mio scopo, che è quello di evitare una prematura censura al Ministero pubblico, e di evitare che la Camera si faccia, senza assoluta necessità, trasmittitrice di denunce.

Dove a tutela della libertà individuale soccorre il mezzo ordinario del ricorso diretto al fisco del luogo del reato, non si può, nè si deve ritenere necessario il mezzo straordinario dell'intervento indiretto della Camera, massime quando questo volge a biasimo del potere esecutivo.

**RICCI.** Domando la parola.

Ogni qual volta si presenta la denuncia della violazione di un diritto costituzionale, spettante a tutti i cittadini, la Camera non deve dire loro: andate a cercarvi giustizia altrove, ma deve, come suprema custode delle franchigie costituzionali, accogliere, se pure sono fondati, i richiami, e farsi organo di questi diritti, e trasmettere la petizione al dicastero competente.

In questo caso abbiamo già la risposta alla trasmissione; quindi più non occorre il rinvio. Ma io sostengo che ad ogni petizione, non già per semplici diritti privati, ma che con qualche fondamento accenni a violazione di diritto pubblico, la Camera deve immediatamente dare corso, se però vuole che il diritto di petizione, gaurentito dallo Statuto, sia una verità.

**CROTTI, relatore.** La Commissione non può accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Garau.

**BROFFERIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Garau ha ritirato il suo voto motivato ed ha accettato quello del deputato Garibaldi, al quale l'onorevole Ricci ha fatto un emendamento. Lo rileggo:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione fatta dal signor ministro guardasigilli che, a seguito dell'o-



diurna discussione, sarà provveduto d'ufficio per parte del Ministero pubblico sui fatti lamentati dal Giuseppe Durandi, e ritenuto che con ciò rimane tutelato il diritto di petizione, passa all'ordine del giorno. »

**BROFFERIO.** Io darò il mio voto all'ordine del giorno Garibaldi, con che si faccia un'aggiunta, a mio parere, importantissima.

Io diceva che qui vi era una questione giudiziale e una questione politica.

La questione giudiziale si volle risolvere colla promessa che ha fatta il signor ministro guardasigilli, che si procederà criminalmente. E a ciò mi accosto anch'io. Ma avvi la questione politica, la quale non vuole essere dimenticata. La Camera ha obbligo di mostrare al paese come e quanto le stia a cuore l'incolumità dei diritti individuali.

La discussione sino qui fatta non ha in modo legale chiarito che siasi commesso un atto arbitrario, ma ha chiarito quanto meno che si è commesso un atto che ha meritata tutta quanta l'attenzione della Camera, la quale se ne occupò per due giorni; un atto che lascia negli animi nostri qualche inquietudine e molte incertezze.

Noi dobbiamo provvedere che simili atti non si commettano più; o dobbiamo quanto meno richiedere il Governo a vegliare severamente sopra di essi.

Per la qual cosa io propongo che si aggiungano all'ordine del giorno Garibaldi queste parole: « raccomandando intanto al signor ministro dell'interno di vegliare che la libertà individuale sia rigorosamente rispettata. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Non lo accetto.

**BROFFERIO.** Io non so il perchè il ministro dell'interno, il quale deve essere primo difensore delle franchigie costituzionali, non voglia accettare una raccomandazione così giusta e così necessaria.

Io non intendo di mettere chicchessia in istato di accusa o di censurare la condotta del Ministero; voglio soltanto che la libertà individuale, fondamento di tutte le altre libertà, sia rispettata.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Egli è evidente essere dovere e stretto dovere del ministro dell'interno di vegliare a che la libertà individuale dei cittadini non sia violata; se quindi la Camera viene a richiamare questo dovere al ministro di tutelare la libertà dei cittadini...

**BROFFERIO.** Di farla rigorosamente rispettare.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** È dovere del ministro dell'interno di far sì che la libertà individuale sia rigorosamente rispettata; e se la Camera viene a dirgli: vi raccomando di fare il vostro dovere, fa con ciò un pretto atto di censura, che è così interpretato secondo tutti gli usi parlamentari. Ogni qual volta si è voluto infliggere una censura ad un ministro, non gli si disse mai esplicitamente, almeno salvo gravissimi casi: voi avete violata la libertà individuale; ma questo voto si esprime con

questa frase: vi raccomandiamo di vegliare un po' più onde la libertà individuale sia rispettata. (*Movimenti*)

E difatti, passando dalla vita pubblica alle cose private, se si dicesse ad un mercante: fate il peso giusto: questi se ne terrebbe offeso, come se ne terrebbe offeso un avvocato se alcuno gli raccomandasse di dire sempre la verità innanzi ai tribunali (*Ilarità*), essendo questo il suo dovere.

Non posso dunque accettare l'ordine del giorno, come è proposto dal deputato Brofferio; ma posso però assicurarlo che, per quanto starà in me, farò il possibile per compiere i suoi desiderii e vegliare onde la libertà individuale sia rigorosamente rispettata.

Ora mi si permetta una semplice osservazione per diminuire l'impressione che può essere rimasta in alcuno da questo lungo dibattimento.

Senza entrare nell'esame dei fatti che sono demandati al tribunale, debbo dire che le autorità, nel regolarsi come si regolarono col signor Durandi, credettero di evitare grandi disgrazie; le loro intenzioni erano ottime; e se vi è stato errore nel tradurre in fatti queste intenzioni, i tribunali decideranno.

Termino coll'assicurare di nuovo l'onorevole Brofferio che ho la ferma intenzione di fare quanto egli desidera, e lo prego di tenere per buona questa mia dichiarazione.

**BROFFERIO.** Dopo le dichiarazioni fatte dal signor ministro, e ritenute le promesse da lui fatte di vegliare attentamente sull'osservanza dei diritti costituzionali, ritiro la mia aggiunta, prendendo atto delle sue parole.

**SINEO.** Domando la parola.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La proposta dell'onorevole Garibaldi, coll'aggiunta del deputato Ricci, è così concepita:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione fatta dal ministro guardasigilli che, a seguito dell'odierna discussione, sarà proceduto d'ufficio per parte del Ministero pubblico sui fatti lamentati dal Giuseppe Durandi, e ritenuto che con ciò rimane tutelato il diritto di petizione, passa all'ordine del giorno. »

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

(*Il presidente Cadorna cede il Seggio presidenziale al vice-presidente Depretis.*)

Presidenza del vice-presidente avvocato DEPRETIS.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge sull'arginamento dell'Isère e dell'Arc; non essendo però presente il signor ministro delle finanze, che è trattenuto in Senato, interrogherò la Camera se intenda passare alla discussione del progetto di legge che trovasi pure all'ordine del giorno e viene immediatamente dopo, quello cioè che si intitola: *Disposizioni intorno al Ministero pubblico ed alla magistratura giudicante.*

*Voci.* A domani! a domani!

**CROTTI.** Se la Camera non volesse passare alla discussione del progetto di legge, accennato dal signor presidente, e volesse ancora sentire qualche rapporto di petizioni per occupare il poco tempo che rimane della seduta, vi sarebbero qui molte relazioni di petizioni in pronto.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

**MELLANA.** Anche io credo che è impossibile, in questo frattempo, passare così inopinatamente alla discussione del progetto che riguarda il Ministero pubblico.

È cosa assai probabile che molti di quei deputati che hanno fatti studi maggiori intorno al medesimo non si trovino presenti o non siano preparati. Dunque non conviene principiare la discussione, quando essa non avrebbe seguito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bottero ha facoltà di parlare.

**BOTTERO.** Ho una petizione, la quale aspetta di essere riferita già da due mesi. Mi permetta la Camera che, sebbene non sia all'ordine del giorno, io ne faccia rapporto.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda che si continui a riferire sopra petizioni.

(La Camera delibera affermativamente.)

Il deputato Bottero ha facoltà di parlare.

**BOTTERO, relatore.** Colle petizioni 6429, 6430, 6431, i municipi di Chiavari, di Voltri e di Final Marina, espongono alla Camera le gravi angustie in cui trovansi le loro dissestate finanze in causa dell'enormezza del canone gabellario e della soppressione del diritto d'imposta sulle farine.

I petenti rappresentano che, anche esaurite tutte le maniere d'imposizione accordate dalle vigenti leggi ai comuni, il disavanzo municipale è tuttavia così ingente che è pure forza ricorrere a nuove imposte.

In tali frangenti il dazio sulle farine essendo di più estesa e generale applicazione, è il solo mezzo che possa ad un tempo mettere i comuni liguri in grado di fare fronte ai propri impegni senza molestare gravemente le popolazioni.

Perciò i petenti chieggono essi pure, come già il municipio di Genova, la facoltà, per mezzo di apposita legge, d'imporre nuovamente una tassa sulle farine, almeno in caso di suprema necessità.

Dopo la discussione che ha già avuto luogo relativamente alla petizione di Genova stessa, la vostra Commissione non ha creduto opportuno di entrare in più minuta analisi dei ricorsi sui quali ho l'onore di riferire quest'oggi. Egli è ben vero che, contro la domanda dei municipi secondari, non militano alcuni degli argomenti che furono addotti contro la petizione di quello di Genova, quali sarebbero, a cagione d'esempio, le considerazioni dell'incaglio che il ristabilimento del dazio sulle farine potrebbe opporre all'industria delle paste su piccola scala. In complesso però la vostra Commissione ha dovuto riconoscere che la questione è identica a quella

che già dal vostro voto è stata risolta col mandare a deporre la petizione di Genova agli archivi per essere presa in considerazione allorquando venisse presentato, per iniziativa parlamentare, un progetto di legge relativo al provvedimento che i petenti domandano.

La vostra Commissione non può dunque far altro che proporvi di prendere ora le stesse conclusioni, rinviando le petizioni di Chiavari, di Voltri e di Final Marina agli archivi.

Dopo le esplicite dichiarazioni del Ministero sulla materia, sarebbe vano discutere ulteriormente, non potendosi addivenire ad un risultato che per mezzo d'un progetto di legge, che il Governo da un lato non vuol presentare egli stesso, e di cui dall'altro nessun deputato ha preso ancora l'iniziativa.

(Le conclusioni della Commissione sono adottate.)

**CROTTI, relatore.** Petizione 6447. Il sindaco di Sampierdarena, unitamente alla petizione segnata col n° 6447, rassegna alla Camera una deliberazione presa da quel comune nella straordinaria convocazione del 15 febbraio p. p., onde ottenere che nel prossimo progetto di legge per una nuova circoscrizione mandamentale, il comune di Sampierdarena venga eretto a sede di giudicatura.

Esponde pertanto quel signor sindaco che il Consiglio municipale reclamava tale erezione con deliberazioni degli anni 1843, 1849, 1852, e con quelle del 16 gennaio e 4 agosto 1855, motivata sulla cresciuta popolazione e commercio; sulla perdita di tempo per un comune di 14,000 abitanti di portarsi a Rivarolo, distante di cinque chilometri, per presentarsi al giudice, e per gli infiniti rapporti cogli agenti demaniali.

La ben elaborata deliberazione del Consiglio comunale di Sampierdarena fu presa in considerazione dalla vostra Commissione, ed io, a suo nome, ve ne propongo l'invio al Ministero di grazia e giustizia e dell'interno, onde se ne faccia caso allorquando si tratterà d'una modificazione all'attuale circoscrizione mandamentale.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6433, esponde alla Camera il Consiglio delegato di Utelle essere stato informato doversi fra breve sottoporre al Parlamento un progetto di legge per una nuova circoscrizione mandamentale, che sopprimerà alcuni piccoli mandamenti, e fra i quali, egli teme, quello di Utelle.

Con ben ragionato discorso quel Consiglio delegato cerca persuadere la Camera dei gravissimi danni che ne deriverebbero al comune se cessasse di essere capoluogo di mandamento a cagione della topografica sua posizione, ed umilmente chiede non solo di venire conservato, ma che all'attuale mandamento di Utelle venga riunito di bel nuovo il comune di Latorre, che ne venne già indebitamente staccato.

La vostra Commissione, o signori, avendo considerato che per ora trattasi della presentazione di tale progetto di legge, mi diede carico di proporvi l'invio di questa petizione al Ministero di grazia e giustizia,

onde egli possa conoscerne il contenuto e porla sott'occhio della Commissione che sarà incaricata d'occuparsi di questo progetto di legge.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non ho alcuna difficoltà che sia ordinato l'invio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia. Devo dichiarare alla Camera che il Ministero sta appunto occupandosi in questo momento di un progetto di legge concernente la circoscrizione mandamentale, e nell'elaborare questo progetto di legge avrà riguardo alle osservazioni che in questa petizione si espongono.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(Sono adottate.)

**(Abitanti della valle d'Aoste. Diritto elettorale.)**

**CROTTI, relatore.** Onze pétitions arrivées de la vallée d'Aoste et toutes cotées au n° d'ordre 6456, sont adressées à la Chambre par 830 électeurs des communes d'Aoste, Nuss, Châtillon, Bard, Issogne, Champorcher, Pontboset, Donnas, Challand, Saint-Anselme, Brusson et Ayas.

Ces électeurs, qui commencent à comprendre l'importance des divers rouages du système représentatif, trouvent que leurs droits sont méconnus en ce qu'un bien petit nombre de citoyens, en comparaison d'autres provinces de l'Etat, peut prendre part aux élections politiques, parce que la loi exige un cens de 40 francs, tandis que partout ailleurs, excepté dans le fertile plateau du Piémont, il n'a été fixé qu'à la somme de 20 francs; et cependant dans ces provinces, qui sont incontestablement plus riches, la propriété est beaucoup moins fractionnée que dans la vallée d'Aoste.

Les pétitionnaires exposent que depuis le moment où un nouveau régime gouvernemental a été introduit dans les Etats du Roi, on s'est empressé de faire disparaître toute trace de privilèges et à établir une égalité parfaite devant la loi entre les différentes classes de la société et entre les provinces; mais que cette égalité n'existe pas pour la vallée d'Aoste dans l'exercice du droit électoral politique.

En effet la province d'Aoste n'a qu'un électeur politique sur 118 habitants: que c'est celle qui compte le plus petit nombre d'électeurs par kilomètre carré, n'en ayant que 22 centièmes par cent kilomètres, tandis que toutes les autres provinces, excepté celle de Chiavari, ont en moyenne un électeur politique chaque 60 habitants et un électeur et un cinquième (1/20) chaque kilomètre carré.

Les électeurs pétitionnaires espèrent que la Chambre voudra bien traiter cette affaire comme d'urgence en invitant le Ministère à proposer une loi qui réduise à 20 francs le cens pour être électeur politique dans la vallée d'Aoste et faire disparaître ainsi l'étrange différence de droits électoraux qu'il y a maintenant entre les citoyens de l'Etat placés dans des circonstances identiques de localité et de fortune.

Ces pétitions n'expriment pas seulement le vœu des signataires, mais celui de toute la vallée, car le Conseil provincial d'Aoste a réclamé cet abaissement du cens à l'unanimité de ses membres, et à l'unanimité aussi le Conseil divisionnaire d'Ivrée a reconnu la justice de cette réclamation dans ses sessions de 1849 et 1850.

Votre Commission, messieurs, prenant en considération les circonstances exposées, a reconnu fondée la demande des pétitionnaires; mais ne pouvant pas supposer que la Chambre veuille, ni ne puisse s'occuper dans cette Session d'une réforme partielle de la loi électorale, n'a pas accueilli la demande de traiter d'urgence cette question, et m'a chargé de vous proposer le renvoi de la pétition aux archives de la Chambre pour être consultée à l'occasion.

**MENABREA.** Après les observations que vient d'exposer l'honorable rapporteur sur les demandes fort justes des habitants de la vallée d'Aoste, je suis étonné qu'il ait, au nom de la Commission, proposé le simple renvoi de ces pétitions aux archives de la Chambre, où elles seront pour toujours ensevelies; il me semble qu'il eût été beaucoup plus rationnel d'en demander le renvoi au ministre de l'intérieur. Au moins il se serait établi une discussion et on aurait pu voir s'il était le cas de proposer une diminution du cens pour la vallée d'Aoste.

La chose est d'autant plus importante qu'en Savoie le cens électoral, au lieu d'être de 40 francs, comme en Piémont, est de 20 francs. Il en résulte qu'en Savoie le nombre d'électeurs est suffisant et qu'il n'y a pas cet inconvénient qui a été signalé par la pétition, que sur 100 habitants dans la vallée d'Aoste il y a à peine un électeur. Je demande, par conséquent, à monsieur le rapporteur de vouloir bien nous dire pour quel motif la Commission dont il est l'organe n'a pas cru devoir proposer le renvoi de cette pétition au ministre de l'intérieur.

**CROTTI, relatore.** Il y a eu, en effet, dans le sein de la Commission une discussion à ce sujet, et quelques-uns de ses membres ont soutenu l'opportunité de renvoyer cette pétition au ministre de l'intérieur; mais, par les considérations que je viens d'émettre, la Commission a pensé que dans cette Session on ne voudrait certainement pas faire un nouveau projet de loi, dès qu'il y en a déjà tant d'autres en retard. En l'envoyant aux archives de la Chambre pour que le Ministère pût la prendre en considération dès qu'il proposerait quelques réformes à la loi électorale, c'était tout ce que la Commission pouvait espérer que la Chambre voudrait adopter. Mais dans la Commission il y a eu certainement des membres, surtout ceux de la vallée d'Aoste, qui ont insisté pour la proposition que vient de formuler l'honorable député Menabrea, à laquelle je m'associe, et dont la vallée d'Aoste le remercie.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Io non aveva intenzione di oppormi a che la petizione fosse rimandata agli archivi della Camera, giacchè essa racchiude dei fatti che è utile il raccogliere, non solo in vista di una riforma elettorale,

ma altresì nell'intento di spargere luce sulle quistioni tutte che a siffatta legge si riferiscono.

Ma, poichè l'onorevole Menabrea vorrebbe che questa petizione fosse trasmessa al Ministero, stimo mio debito di prendere la parola per oppormi a questa proposta e per ribattere alcuni argomenti adottati dall'onorevole relatore, il quale nella sua relazione lasciava vedere come egli dividesse l'opinione dei petenti, cioè come fosse opportuna la modificazione della legge elettorale.

L'argomento principale, sul quale si fondano coloro i quali firmarono la petizione e che venne ripetuto dall'onorevole Menabrea, si è che, mentre nella valle d'Aosta si richiede un censo elettorale di lire 40, nelle provincie della Savoia e della Liguria basta, per essere elettore, il pagare un censo di lire 20.

Onde questo argomento fosse valido, bisognerebbe che la condizione della valle d'Aosta fosse identica a quella della Savoia e della Liguria; ma ciò non è, o signori. Non verrò ora adducendo le ragioni di questa differenza di censo che si trova nella legge elettorale.

Il diritto elettorale non è costituito come un compenso per una somma che si sborsa; il censo è un criterio: la legge presume che l'individuo, che paga un certo censo, ha abbastanza lumi e indipendenza per esercitare l'ufficio di elettore; tale è il principio sul quale il censo riposa.

Ora, come tutte le provincie dello Stato non sono nella stessa condizione rispetto al censo, e come ve ne sono alcune le quali nel loro complesso pagano un censo minore, relativamente ai loro averi, di quello che corrispondono parecchie altre, perchè, come l'onorevole Menabrea sa meglio d'ogni altro membro di questa Camera, non esiste dovunque lo stesso sistema di censo, si è creduto che in quelle provincie, in cui il censo era minore che nelle altre, si dovesse adottare una somma minore come criterio elettorale.

Il catasto attuale della Savoia data, credo, dalla metà del secolo scorso. Senza prendere a discutere il fatto, dirò che gli autori della legge elettorale credettero che il catasto, e quindi il censo della Savoia, fosse relativamente meno rigoroso che il catasto ed il censo delle provincie situate al di qua dei monti.

Se avessi qui gli opportuni dati finanziari, potrei dimostrare che l'imposta territoriale della valle d'Aosta, a ragione della sua produttività, è più considerevole che nol sia l'imposta nella Savoia. Quindi si è fatta una condizione eccezionale per la Savoia, per la Liguria e per la Sardegna. La Liguria avendo un catasto per consegna fatto nel 1797, il quale venne modificato nel 1815, epoca in cui si operò una riduzione del 60 per cento, l'imposta diretta vi è relativamente minore che non in Piemonte. Quando si fece la legge elettorale, non aveva la Sardegna le nuove imposte, e forse ora per quest'isola si procederebbe diversamente. Quindi si disse: nella Savoia, nella Liguria e nella Sardegna lo stesso censo è un criterio di maggiore agiatezza che non in Piemonte; il legislatore ha creduto che chi paga venti lire in Savoia sia, parlando sempre in media, in una

condizione d'agiatezza, d'indipendenza e d'istruzione identica a quella in cui si trova colui che paga 40 lire al di qua dei monti. Non si è fatta distinzione per la valle d'Aosta, nè per quelle di Susa, dell'Orco, come non si è fatta fra molte altre vallate delle Alpi che sono in condizioni identiche a quella d'Aosta, sia sotto il rapporto della ricchezza, sia sotto quello del catasto.

Vede quindi l'onorevole Menabrea che la ragione arrecata dagli abitanti della valle d'Aosta non si può menar buona. Se la domanda si fondasse non sul paragone, ma sulla necessità di diminuire il censo elettorale, allora la quistione sarebbe diversa; essa diverrebbe molto più vasta, e richiederebbe una discussione profonda, perchè riposerebbe sopra alte considerazioni politiche ed economiche: ma non credo che sia intendimento nè dell'onorevole Menabrea, nè dell'onorevole Crotti di sollevare tale controversia.

Appoggiandosi quindi le osservazioni dei petenti sul confronto fra lo stato della valle d'Aosta e la Savoia, io penso che, considerando come il catasto delle due provincie sia diverso, l'onorevole Menabrea vorrà acconsentire alle conclusioni della Commissione, acciò la petizione sia inviata agli archivi della Camera come documento interessante e da consultarsi quando il Parlamento prendesse ad esame la questione che ho dianzi accennata.

**MICHELINI G. B.** Due proposte sono in presenza: quella della maggioranza della Commissione per l'invio della petizione agli archivi, e quella formulata poscia dall'onorevole Menabrea... (*No! no!*)

**MENABREA.** (*Interrompendo*) Io non ho fatta veruna proposta.

**MICHELINI G. B.** Non ha proposto l'invio al Ministero?

**MENABREA.** No, no!

**MICHELINI G. B.** Allora io taccio, perchè non voglio combattere un'ombra. (*Clarità*)

**CROTTI, relatore.** Je demande la parole pour répondre quelques mots à monsieur le président du Conseil.

A la vérité, bien que j'aie des propriétés en Savoie et dans la vallée d'Aoste, je n'ai jamais fait le parallèle entre les deux cadastres; ainsi je ne saurais dire si celui de la vallée d'Aoste est plus élevé que celui de la Savoie; mais il est certain qu'il y a de gros villages dans la vallée d'Aoste qui n'ont qu'un électeur ou deux tout au plus, et que, devant payer 40 francs d'impôt pour être électeurs politiques, les populations ne sont pas représentées; ce qui est une injustice.

Quant à cela, je le répète, le rapporteur ne fait que référer la décision prise par la Commission. Ainsi j'ai dû rapporter celle d'envoyer la pétition aux archives de la Chambre pour qu'on puisse la prendre en considération à l'occasion d'une réforme dans la loi électorale. Mais si la proposition faite par l'honorable député Menabrea était acceptée par la Chambre, la vallée d'Aoste recevrait cette décision avec beaucoup de reconnaissance.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Mi permetta la Camera che io

risponda brevi parole alle considerazioni esposte dall'onorevole relatore.

Io non desidero che nel paese si sparga l'idea che nella valle d'Aosta non vi sia un numero bastevole di elettori. Io vedo da una tabella che mi fu ora presentata che nel collegio d'Aosta vi sono 459 elettori iscritti; ora la Camera può fare testimonianza che molti collegi non ne hanno un eguale numero...

**CROTTI**, *relatore*. Ma quello di Quart?

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Quello di Quart non ne annovera che 261; ma vi sono anche molti altri collegi che non ne hanno di più.

Il collegio di Verrès ne ha poi 212; così la valle d'Aosta ha più di 900 elettori; non dico che questo sia un numero stragrande, ma è molto più della media dei collegi in generale. Per esempio, quello di Trino, nella provincia di Vercelli, non ha che 424 elettori.

*Voci*. E il collegio di Cicagna?

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Certo in questo non ve ne sono che 30; ve ne è insomma un'infinità che hanno un numero minore di elettori di quello che succede nei collegi d'Aosta. Mi limito dunque a dire che avvi nella valle d'Aosta un numero conveniente di elettori, i quali, lo dico ad elogio di quelle popolazioni, hanno in gran numero partecipato alle elezioni: così nel collegio d'Aosta, 405 elettori, su 459, si presentarono alla votazione; in quello di Quart ne intervennero 232; ed in quello di Varazze 139.

Si può dire che i collegi della valle d'Aosta furono quelli che contarono un maggior numero di votanti.

**PRESIDENTE**. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CROTTI**, *relatore*. La vallée d'Aoste a 81,000 habitants, et d'après le nombre des électeurs indiqués par le comte de Cavour, nous voyons qu'il n'y en a pas même un sur 80 habitants. C'est peu.

Je borne ici mon observation, ne voulant pas prolonger la discussion; mais la Chambre se rappellera peut-être, quand la question viendra à être examinée, que la vallée d'Aoste n'est pas suffisamment représentée.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio agli archivi della Camera della petizione 6456.

(La Camera approva.)

L'onorevole Centurioni ha facoltà di parlare.

**CENTURIONI**, *relatore*. Quando poco fa io domandava di parlare, ciò era in seguito alle petizioni riferite dall'onorevole Bottero, giacchè i comuni, che mi affidarono il mandato di rappresentarli a questa Camera, mi avevano incaricato di adoperare i miei buoni uffici in loro favore anche relativamente alla quota del canone gabellario, di cui sono attualmente gravati.

La città di Rapallo è imposta per circa lire 10,000, e, malgrado tutti gli sforzi che ha fatti per radunare, coi dazi che ha imposti alle sue popolazioni, questa somma, ha appena potuto raggiungerla lasciando allo scoperto

il rimanente del suo bilancio. Eppure questa città deve mantenere cinque scuole rurali ed un collegio, deve mantenere un porto e le strade.

Così pure i comuni di Portofino, di Santa Margherita e di Zoagli sono imposti per più di lire 8000, mentre i loro redditi non ascendono che a lire 6000 in 7000 al più. Questi dati provano quanto fosse poco fondata la speranza che si aveva, che il canone gabellario potesse essere sostenuto da quelle popolazioni.

Io mi limito ad esporre questi dati, pregando il Ministero a volerne tenere conto quando presenterà una nuova legge a questo proposito.

Ora passo alla relazione delle petizioni, di cui sono incaricato.

Petizione 6438. Il comune di San Martino d'Albaro presenta una petizione relativa alla quota di canone gabellario che, appoggiandosi sopra erronee supposizioni, gli venne dapprima imposta per lire 7238 e portata quindi, dietro l'ultima riduzione, a lire 5000. Questa somma essendo ancora lontana dall'essere proporzionata alle sue entrate, siccome potè riconoscerlo il regio delegato allorchè venne il municipio disciolto precisamente a seguito dei suoi reclami in proposito, e lo stato finanziario di quel comune trovandosi attualmente gravato del debito di lire 30,000, il municipio ricorre al Parlamento onde gli vengano condonati i 3/4 del suo debito, e che di eguale quantitativo venga pure ridotta l'annuale sua quota.

La Commissione, apprezzando le ragioni esposte nel lungo ricorso del municipio di San Martino d'Albaro, ha deliberato di pregare la Camera a volerlo passare al signor ministro delle finanze, onde lo abbia in considerazione nel nuovo progetto di riparto che tanti reclami su questa materia sembrano persuadere.

**CAVOUR**, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno*. Io colgo con piacere questa circostanza per chiamare l'attenzione della Camera non solo, ma altresì degli amministratori e della città di Genova e dei comuni vicini sopra un abuso gravissimo.

La Camera sa che l'imposta sulla gabella è una tassa sopra il consumo del vino e della carne. Ora, o signori, si avvera questo grave inconveniente. La città di Genova, sia per potere sopperire al canone gabellario, sia per soddisfare ai propri bisogni, ha imposta una tassa assai grave sulle carni; ha un dazio elevatissimo sul bestiame, cioè di 55 lire per testa, se non erro, pei buoi, ed in proporzione pei capi minori. Ciò fa che la carne in Genova è molto più cara che nei comuni vicini. In questi quindi (e fra gli altri in quello di San Martino d'Albaro) si è stabilita una quantità di macelli, i quali sicuramente non hanno in mira di provvedere ai bisogni dei consumatori di San Martino d'Albaro, di San Fruttuoso, di Sampierdarena, ma hanno per iscopo di somministrare della carne ai consumatori di Genova, che la fanno introdurre di contrabbando.

Se il municipio di San Martino d'Albaro o di San Fruttuoso, che si lamentano della gravità del canone gabellario, volessero applicare la tassa sulla carne

quale è dalla legge stabilita, ne risulterebbero questi due vantaggi: il primo che avrebbero il mezzo di soddisfare alla loro quota del canone gabellario; ed in secondo luogo cesserebbe, o, quanto meno, diminuirebbe quel commercio grandissimo di contrabbando che si fa dai comuni suburbani di Genova, con danno della moralità pubblica e delle finanze di quella città.

Io credo quindi che le istanze di questi comuni non debbano essere prese in considerazione; perchè, se sono in condizioni difficili, si è perchè si ostinano a non applicare la tassa sulle carni, onde favorire un commercio illegittimo, un commercio di contrabbando; ed io faccio un appello ai deputati della città di Genova, onde vogliono dire se i fatti da me arrecati sieno conformi alla verità.

**CENTURIONI, relatore.** Darò una breve risposta a quanto disse l'onorevole ministro circa i comuni limitrofi della città di Genova.

Se si trattasse solo del comune di San Fruttuoso, non so qual risposta potrei dare, giacchè in questo momento non sono al fatto del suo stato finanziario. Io sono solamente incaricato di presentare i richiami del comune di San Martino d'Albaro. Se io dovessi dare lettura della lunga petizione del comune, la Camera sarebbe occupata per troppo lungo tempo, e si sentirebbero tali ragioni che forse potrebbero persuadere il signor ministro in senso contrario alle asserzioni da lui pronunciate.

Il comune di San Martino d'Albaro è ben vero che prima aveva due o tre macelli, ma per mancanza di smercio, trattandosi principalmente di popolazione agricola, sono poi stati ridotti ad un solo, che, a malgrado di tutti gli sforzi, non è stato possibile imporlo che di lire 1250. Attualmente il comune si trova gravato del debito di lire 30,000, ed è per questo che esso domandava una riduzione del medesimo, non che dell'annuo canone che sopporta. Se io dovessi parlare di altri comuni, forse ragionerei diversamente; ma, dovendo solo limitarmi a questo di San Martino d'Albaro, io persisto nelle conclusioni adottate dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il ministro insiste nelle sue osservazioni?

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Io ho fatto queste osservazioni per illuminare la Camera; del resto non insisto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'invio di questa petizione al ministro delle finanze.

(È adottato.)

**CENTURIONI, relatore.** Petizione 6440. La nominata Strola Maria, madre di quattro figli col marito inabilitato al lavoro, di professione venditrice di caci e farine, espone di aver chiesto al sindaco di Sovazza, mandamento d'Arona, la concessione di vendere vino al minuto ed acquavite, senza il permesso del giuoco; e che quel sindaco gliela denegò per essere egli pure esercente la professione di bettoliere, siccome lo sarebbero i parenti dei due consiglieri delegati.

Il rifiuto venne dapprima motivato sulle cattive qualità dell'esponente, ma l'intendente generale di Novara pare che ne abbia quindi verificata l'insussistenza: ciò nullameno non essendo stata accordata la concessione, l'esponente ricorre perchè il potere esecutivo prenda direttamente precise informazioni in proposito e provveda in di lei favore.

La Commissione non credette potersi occupare di simili petizioni, avendo cotali ricorrenti altre strade per ottenere giustizia, e deliberò di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6461. Il signor Oletti Pietro, costruttore di un orologio tascabile geografico ed astronomico, col quale fra gli altri vantaggi crede poter segnare l'alta e bassa marea in ogni porto, già si era rivolto al comando della regia marina, onde far esaminare la sua invenzione, che fu dichiarata di non meritare considerazione alcuna, come dalle parole dello stesso signor Oletti accennate nella sua petizione.

Ora insiste perchè venga destinata persona in Genova perchè si riconosca il punto dell'alta e bassa marea. Questa invenzione essendo già stata sottoposta all'esame di persone tecniche, e non giudicata tale da addivenire alla chiesta esperienza, la Commissione non poteva a meno di deliberare di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6448. Il municipio di Sassello, provincia di Savona, espone che vani essendo riusciti i suoi tentativi presso il signor intendente generale di Savona onde vedere ridotta a lire 1265 la quota di canone gabellario a lui imposta in lire 1828 67, altro non le rimane che ricorrere al Parlamento, onde, in vista della miseria del paese e della ognor crescente emigrazione, voglia provvedere a suo sollievo.

La Commissione, prese a disamina le ragioni e i fatti addotti dal municipio di Sassello, deliberava di passare la petizione al signor ministro di finanze, onde averla in considerazione unitamente a tante altre di già ricevute sullo stesso oggetto.

(La Camera approva.)

Petizione 6457. Icardi Giuseppe, dopo di essere stato impiegato come sotto-capo artista nell'artiglieria, e quindi sotto-capo officina nella stazione della strada ferrata nazionale di Torino, presentava un suo progetto di perfezionamento per l'ingrasso delle bronzine dei vagoni.

Questo suo progetto fu dapprima sperimentato dalla Compagnia *Vittorio Emanuele*; comunicato quindi al ministro dei lavori pubblici, non ebbe altro risultato che la semplice restituzione delle carte.

La Commissione si diede carico d'interpellare il signor ministro sui motivi che lo avevano indotto a non tenere conto della domanda del signor Icardi, e dalla risposta ottenutane si vennero a conoscere le difficoltà che presenta l'invenzione del medesimo. Risultando d'altra parte che la stessa Compagnia *Vittorio Emanuele* non crede, dopo l'esperienza fatta, di estenderne l'applica-

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1858

zione ad altre vetture, la Commissione deliberava di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Ordine del giorno per domani. (*Vedi in calce*)

**ROSELLA.** Se si discutesse la legge sull'arginamento dell'Arc e dell'Isère, sarebbe conveniente che intervenisse alla Camera il ministro delle finanze.

**PRESIDENTE.** Resta inteso che si porrà in discussione questo schema di legge ove sia presente il ministro delle finanze.

**GARIGALDI.** Pregherei il signor presidente di volere mettere all'ordine del giorno la petizione 6405, che è già stata dichiarata d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Conviene che la relazione su questa petizione sia preparata...

**GARIBALDI.** È già fatta. Il deputato Astengo era pronto a riferire fin d'oggi.

**PRESIDENTE.** Allora sarà riferita domani, se vengono le relazioni di petizioni.

La seduta è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Relazione delle petizioni.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

2° Arginamento dell'Arc e dell'Isère;

3° Disposizioni intorno al Ministero Pubblico.